ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. coordinato con l'Accordo Stato-Regioni

Dott. Ing. Mauro Bardelle

Via Svezia, 9 35127 Padova

iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Venezia n°3036

iscritto nell'elenco del M.I. specialista antincendio n°VE03036I00365

Consulente Tecnico del Tribunale di Venezia nº889

PRIMA PREMESSA FONDAMENTALE:

IL D. Lgs. 81/2008

"TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"

- E' UNA NORMATIVA COSIDDETTA "ORIZZONTALE"
- SI RIFERISCE A TUTTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO
- NON TRATTA MAI CASI SPECIFICI SE NON IN CASI PARTICOLARI PER ATTIVITA' LAVORATIVE A MAGGIOR RISCHIO OVVERO PER CONDIZIONI PARTICOLARI
 - NON E' SPECIFICO PER LA SCUOLA

SECONDA PREMESSA FONDAMENTALE:

IL D. Lgs. 81/2008

"TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"

COME DICE IL TITOLO, TRATTA SIA GLI ASPETTI RELATIVI ALLA SALUTE CHE QUELLI RELATIVI ALLA SICUREZZA.

LA <u>SICUREZZA</u> RIGUARDA EVENTI CHE HANNO CONSEGUENZA NELL'IMMEDIATO.

LA <u>SALUTE</u> RIGUARDA EVENTI CHE HANNO CONSEGUENZA NEL CORSO DEL TEMPO.

TERZA PREMESSA FONDAMENTALE:

COMPARTO SCUOLA E NON AGLI ALLIEVI (SE NON IN CASI PARTICOLARI QUANDO POSSONO ESSERE **EQUIPARATI AI LAVORATORI).** IN TUTTE LE ALTRE CONSIDERAZIONI, GLI ALLIEVI SONO CONSIDERATI "SOGGETTI DEBOLI" COME PREVISTO DALLA NORMATIVA E QUINDI RICHIEDONO TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO NELLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA (PIANI DI EMERGENZA, P.S., ...)

QUARTA PREMESSA FONDAMENTALE: DAL 1957 AD OGGI LA SITUAZIONE DELLE SCUOLE E' OGGETTIVAMENTE MIGLIORATA



COSA INTENDE IL LEGISLATORE PER FORMAZIONE DEI
LAVORATORI? ... E COME CONTESTUALIZZA LA
FORMAZIONE NEL SETTORE ISTRUZIONE?
E' NECESSARIO ILLUSTRARLO NEL DETTAGLIO PRIMA DI

1) IO HO FATTO IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO O ANTINCENDIO, SONO GIA'A POSTO?

PROCEDERE, PER EVITARE DOMANDE DEL TIPO:

- 2) ANNI FA HO FREQUENTATO UN CORSO, MA NON MI RICORDO GLI ARGOMENTI, COSA DEVO FARE?
- 3) NON HO NESSUN ATTESTATO, OPPURE NON LI TROVO.

- 4) DEVO FARE L'AGGIORNAMENTO? QUANDO?
- 5) SE HO FATTO IL CORSO BASE NEL 19XX / 20XX LO DEVO RIFARE?
 - 6) SE HO FATTO IL CORSO BASE ALL'ISTITUTO XXXX E'
 VALIDO LO STESSO?
 - 7) SE HO FATTO IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO ALLA CROCE ROSSA E' VALIDO LO STESSO?
 - 8) SE HO FATTO IL CORSO ANTINCENDIO ALLA PROTEZIONE CIVILE E' VALIDO LO STESSO?

- . . .

E SOPRATTUTTO PER EVITARE QUESITI DEL TIPO:

«SE ATTIVATE L'ALLARME PER LA PROVA DI

EVACUAZIONE, VISTO CHE HO FINITO IL MIO ORARIO

DI SERVIZIO E SONO NELL'ORA LIBERA, POSSO

RIMANERE IN AULA INSEGNANTI?»



LA FORMAZIONE BASE DEI LAVORATORI, OBBLIGATORIA
AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 «TESTO UNICO IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA», E' SUDDIVISA IN 2 PARTI:

- 1) MODULO GENERALE
- 2) MODULO SPECIFICO

OLTRE ALLA FORMAZIONE BASE, DA PREVEDERE PER

TUTTI I LAVORATORI INDIPENDENTEMENTE DALLA

MANSIONE E DALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO, IL

LEGISLATORE PREVEDE UNA FORMAZIONE AGGIUNTIVA

PER TUTTE LE FIGURE DEFINITE «SENSIBILI» CHE FANNO

PARTE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

QUALI SONO LE COSIDDETTE FIGURE SENSIBILI, E COSA E' IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE?

PARTIAMO DAL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori»



LE FIGURE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

- DATORE DI LAVORO (<u>SEMPRE PRESENTE</u>)
 - DIRIGENTE (<u>EVENTUALE</u>)
 - PREPOSTO (EVENTUALE)
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SEMPRE PRESENTE)
- ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (EVENTUALE)
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (<u>SEMPRE</u> <u>PRESENTE</u>)
 - MEDICO COMPETENTE (<u>EVENTUALE</u>)
 - ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (SEMPRE PRESENTE)
 - ADDETTO ANTINCENDIO (SEMPRE PRESENTE)

IMPORTANTE NON CONFONDERE LA FIGURA DEL PREPOSTO,

DEFINITA NEL DETTAGLIO DAL D. LGS. 81/2008, DALLA FIGURA

DEL «PREPOSTO ALLA VIGILANZA» APPLICABILE QUALORA VI

SIANO SOGGETTI DEBOLI ... CASO PRATICO E' AD ESEMPIO LA

SCUOLA.

SI POTEVA FARE MENO CONFUSIONE NELLE DEFINIZIONI DEL

PREPOSTO?

SICURAMENTE SI'



LA FORMAZIONE PREVISTA DAL LEGISLATORE PER
TUTTI I LAVORATORI E PER LE COSIDDETTE
FIGURE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE VENGONO RIASSUNTE NEL
PROSPETTO SINTETICO DELL'USRV





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZION GENERALE

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio IV - Ordinalmenti scolastici - Formazione - Liritto allo studio

FIGURA	riferimento normativo	ore formazione	ore aggiornamento	cadenza aggiornamento	e-learning
lavoratori	art. 37 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	4+8(*)	6.	quinquennale	formazione generale e aggiornamento
preposti	art. 37 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	8 (**)	6	quinquennale	trattazione di alcuni argomenti e aggiornamento
dirigenti	art. 37 OLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	16	6	quinquennale	formazione + aggiomamento
RSPP	art. 32 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 26.1.06	28 + 24 + 24	40	quinquennale	aggiornamento
ASPP	art. 32 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 26.1.06	28 + 24	28	quinquennale	aggiornamento
dirigente scolastico- RSPP	art. 34 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	32	10	quinquennale	moduli 1 e 2 + aggiornamento
RLS	art. 37 c. 11 D.lgs 81/08	32	8	annuale	NO
addetto PS	art. 45 DLgs 81/98 DM 388/03	12	Almeno il modulo di Intervento pratico	triennale	NO
addetto antincendio	art. 43 DLgs 81/08 DM 10.3.98	4-8-16 (***)			NO

^(*) in attesa di specificazioni che introducano differenziazioni in relazione alla mansione (**) in aggiunta alla formazione come lavoratori (***) in relazione al livello di rischio

IN LINEA GENERALE, IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA INDIVIDUA I COSIDDETTI 3 PILASTRI:

- 1) INFORMAZIONE,
 - 2) FORMAZIONE,
- 3) ADDESTRAMENTO.

NON SO SE L'IN-FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO POSSANO RAGGIUNGERE LO SCOPO QUANDO SI E' COSTRETTI A FARE CARTELLI DEL TIPO



L'OBBLIGO INFORMATIVO DERIVA DALL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 36, QUELLO FORMATIVO DERIVA DALL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 37.

QUELLO RELATIVO ALL'ADDESTRAMENTO NON E' APPLICABILE
ALLA SCUOLA SE NON IN CASI PARTICOLARI DI QUALCHE
ISTITUTO PROFESSIONALE.

VEDIAMO L'OBBLIGO NORMATIVO PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE

ARTT. 36-37 DEL D. LGS. 81/2008

D. Lgs. 81/2008

"TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"

ART. 36 – INFORMAZIONE AI LAVORATORI

1. IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHE' CIASCUN
LAVORATORE RICEVA UN'ADEGUATA INFORMAZIONE:

- a) SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CONNESSI ALLA ATTIVITA' DELL'IMPRESA IN GENERALE;
- b) SULLE PROCEDURE CHE RIGUARDANO IL PRIMO SOCCORSO, LA LOTTA ANTINCENDIO, L'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO;
- e) SUI NOMINATIVI DEI LAVORATORI INCARICATI DI APPLICARE LE MISURE DI CUI AGLI ARTT. 45 E 46;

- d) SUI NOMINATIVI DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE.
- 2. IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE ALTRESI'AFFINCHE' CIASCUN LAVORATORE RICEVA UN'ADEGUATA INFORMAZIONE:
 - SUI RISCHI SPECIFICI CUI E' ESPOSTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA, LE NORMATIVE DI SICUREZZA E LE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA;
 - SUI PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI SULLA BASE DELLE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE NORME DI BUONA TECNICA;
- SULLE MISURE E LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE E PREVENZIONE ADOTTATE.

- 3. IL DATORE DI LAVORO FORNISCE LE INFORMAZIONI DI CUI AL COMMA 1 LETTERA a) E AL COMMA 2 LETTERE a), b) e c), ANCHE AI LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 9 (CIOE' AI LAVORATORI CHE OPERANO A DOMICILIO):
 - 4. IL CONTENUTO DELL'INFORMAZIONE DEVE ESSERE FACILMENTE COMPRENSIBILE PER I LAVORATORI E DEVE CONSENTIRE LORO DI ACQUISIRE LE RELATIVE CONOSCENZE. OVE L'INFORMAZIONE RIGUARDI LAVORATORI IMMIGRATI, ESSA AVVIENE PREVIA VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DELLA LINGUA UTILIZZATA NEL PERCORSO INFORMATIVO.

ART. 37 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

- 1. IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE CIASCUN
 LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED
 ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, ANCHE
 RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE, CON
 PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
 - a) CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE,
 PROTEZIONE, ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
 AZIENDALE, DIRITTI E DOVERI DEI VARI SOGGETTI
 AZIENDALI, ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO,
 ASSISTENZA;
- b) RISCHI RIFERITI ALLE MANSIONI ED AI POSSIBILI DANNI ED ALLE CONSEGUENTI MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CARATTERISTICI DEL SETTORE O COMPARTO DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA.

Ing. Mauro Bardelle via Svezia, 9 35127 Padova Tel 348-8409562 mail m.bardelle@libero.it

2. LA DURATA, I CONTENUTI MINIMI E LE MODALITA' DELLA FORMAZIONE DI CUI AL COMMA 1 SONO DEFINITI MEDIANTE ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ADOTTATO, PREVIA CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI, ENTRO IL TERMINE DI 12 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

... OMISSIS ...

QUANDO?

- ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO;
- IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTI O CAMBIO MANSIONI;
- ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE E/O DI NUOVE TECNOLOGIE, DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI.

ILLUSTRAZIONE E VISIONE DEI CONTENUTI

DELL'ACCORDO STATO – REGIONI

RELATIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DEI

LAVORATORI DEL "SETTORE ISTRUZIONE"

NELL'ALLEGATO A DELL'ACCORDO, PARTE
INTEGRANTE DELLO STESSO, SONO SPECIFICATI
LA DURATA, I CONTENUTI MINIMI, LE MODALITA'
DELLA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI
LAVORATORI.



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dalla saluto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi i dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 22.1 Sigdel 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in maleria di tutela della salute e della sicurezza nei kuoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modelità della formazione del lavoratori sono dell'inti mediente apposito eccordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parij sociali;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congluntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 imaggio 2009, pervenuta della Regione Toccana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009.

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rimisto.

VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello scheme di accordo in perola, diramata in peri data, le quale tione conto degli approfondimenti condotti nel corso delle riunione tecnica tenutatali il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali.



www.usigout.

copia attase da n HUS

mogration)



VISTE le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e cel 14 aprile 2011, con le qual è sista rappresenzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

VISTA la nota pervenuta I 28 giugno 2011 con la quale il Ministero dei lavaro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

CONSIDERATO che, nel corse della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui frattasi;

VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in peri data, ha chiesto l'assenso tecnico dei Coordinamento delle Regioni;

VISTA la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata disemata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 26 luglio 2011, diramata in peri data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo:

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa. Conferenza del 27 luglio 2011, è stato i rinvisto, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della nunione teorica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra la Amministrazioni centrali, la Regioni e la Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in paro a:

VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha invisto la definitiva versione del documento, allegato A, perte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori si sensi dell'articolo 37, comma 2, dei decreto legistativo 9 aprile 2008, n. 81 che reposisce le modifiche concordate nel corso della predetta numere tecnica;


VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome:

VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali rispatifivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute hanno comunicate il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parota;



www.about

copie diffuse de Ar-OS





ALLEGATO A)

Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo i 9 aprile 2009 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESS.

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2098 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, del lavoratori e della lavoratina come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/98.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D Lgs. n. 81/08. Nel caso verga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fomito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione di cui al presente accordo è distinta de quella prevista dai titoli successivi al i del D.Lgs n. 81/08 o de altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualera il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorai formativi ulteriori specifici e mirati, questi anchanno ad integrare la formacione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al procedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione del perconsi formativi di seguito individuata si applica ancha con riformento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

Ai fini di un migliore adeguamento cella modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperieruza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-l'oaming per la svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condicioni di cui all'Allegato I.

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in sula che nel luogo di lavoro.



www.witce.it

croix diffuse de AFCIS

int: Subus t



Nota: in coarenza con la previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i l'avoratori vanno realizzati previa richiasta di collaborazione agli eriti bilaterati, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e succassivo modificha e integrazioni e agli organismi partetori, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settora nal quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla piantificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterate o dell'organismo partetico, delle relative indicazioni occorre tener corto nella piantificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tele realizzazione non sia affidata agli enti bilaterati o agli organismi partetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterate o dall'organismo partetico entro quindici gioni dal suo invio. Il detore di lavoro procede autonomamente alla piantificazione e realizzazione delle attività di formazione.

1. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro del criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità de settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lattera m-bis), del Diligs, n. 81/08, i corsì davono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità c-Leurwing, quale definita in Allegato I, ove re ricorreno le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possodore esperienza almeno triennalo di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul tavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello avolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per dissoun corso si dovrá prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso.
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti:
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza o lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale artravarso cui vione resa la prestazione di lavoro.



www.urbout

cop a diffuse da Ar-OS

niogia lossi.



- Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.
- anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguiatiche, onde garantire l'efficacia e la funzionaità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informattidi a favorire l'apprendimento, potranno essare previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approacio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nei percorso di apprendimento.

A tali fini è opportuno:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonche lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo grafissato per ogni modulo: b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem sulving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione a comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche:

d) favorira, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediati, che garantiscono l'imprego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche a fini di una migliora conciliazione tra calganze professionali e esigenze di vita personale dei discerti e dei docenti.

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegate i l'utilizze delle modalità di apprendimente a-Learning è consentito per

- · la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti.
- I corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del prosenta accordo, che prevadano l'utilizzo delle modette di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica del lavoratori e dei preposti.

www.abod

copia diffese da A-OS

nioga low.



 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moculi distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere e) e b) dei comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, inottre con riferimento si soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 si rifere che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tati categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lattera b, del D.Lgs. n. 81/08.

Formazione Generale

Con riferimento elle lettera e) del comme 1 dell'articolo 37 del Diuga. n. 81/98, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentaziona dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- · concetti di rischio.
- · denno.
- · prevenzione.
- protezione.
- · organizzazione della prevenzione aziendale,
- · diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
- organi di vigitanza, controllo e assistenza.

Durata Minima:

. 4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica


Con inferimento alla lettera bi) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formaziona dove avvenire nelle occasioni di cui alla lettere s), b) e d) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ure, in funzione dei rischi riferit a la mensoni e al poesibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dei settore o comparto di appartenenza dell'azionda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui al Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi all' costituiscono oggetto della firmazione.

Infine, falo formazione è soggatta alle ripetizioni periodiche previate el comme 6 dell'articolo 37 del Ditiga: n. 81/08 con inferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.



www.altha.t

copia difusa da AFOS





possono essere ampliati in base a la natura e all'emità dei riechi effettivamente presenti in azienda aumentando di conseguenza i numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per dissoun sattore comprende la "Formazione Generale" e qualla "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lottera co), del D.Lgs. n. 81/08, ove previato.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Durata mivima complessiva del consi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione del settori di cui all'Allegato I:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto. TOTALE 18 ore

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende, a prescindere del settore di appartenenza, che non avolgano manaioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i cursi individuati per il rischio basso.

Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "itiore-MICS", deimesto da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramente protessionale dell'additza, è nononsciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al presente accordo ova corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'additzia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione della condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.

Costituisce altresi credito formativo permanente, ottre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale prasso struttura della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risulfanze delle valutazione del rischi.



wave a book

expenditure of ATOS

thefter to d



5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lottera e), del D Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve ossere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compti da fui esercitati in materia di salute e alcurezza sul favoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 91/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione:
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio:
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in perticolare necessuriti, somministrati, stranjeri.
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il proposto opera;
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modeltà di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a cro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o testi, in alternativa tra loro. Talle prova è finalizzata e verificare le conoscenze relative alla notmativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

6-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti

Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che procedono relativamente alla durata e ai contanuti col corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate de socordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



www.ebell

copie diffuse de AFOS

rkajte bo il



6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei drigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/98, in riferimento a quanto provisto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agii obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente qualla prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimo.

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lga, n. 81/08: compili, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni:
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.l.ga. n. 231/2001, e s.m.l.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti ni editizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- modell di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- · gestione della documentazione tecnico amministrativa:
- obblighi connessi ai contratti di appatto o d'opera o di somministrazione:
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- Il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattualo;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure lecniche, organizzative e procedurati di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli inforturi mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei prepositi;
- i dispositivi di protezione individuale.
- la sorvegianza sandaria;



WWW BEER T

copia di Pusa da Al 105

integration :



MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- · competenze relazionali e consapevolezza del ruolo:
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- · tecniche di comunicazione:
- lavoro di gruppo e gestione dei confitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- nature, funzioni e modalità di nomina e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i drigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei drigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità dofinite da accordi aziondali, adottati previa consultazione dei rappresentante cei lavorator per la sicurezza.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verrica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra lore. Tale prova è finalizzata a verricare la conoscenza relativa vigente e le competenza tecnico-professional acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

7. ATTESTAT

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei coral in base a:

- la frequenza del 90% delle ore di formezione previste el pumo 4 (levoratori):
- la frequenza del 90% delle ore di formazione prevista ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Oil attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni.

- Indicazione del soggetto organizzatora del corso;
- Nomietiva di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del consista;
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e rialdivo monte ore frequentato (l'Indicazione del settore di appartenenza è indispensabile si fini del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del corso.

8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivoto al adgetti di cui ei punti 4 (lavoratori) e 5 (pre costituiace credito formativo permanente.



wave a book

open of turning A FOS

rioffin to d



Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, al riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

- Coetifuzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:
 - qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di avoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore.
 - qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di avoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisco credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
 - Qualors il lavoratore, all'interno di una stessa azienda mubisarvizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a nacinio maggiore, secondo quanto indicato in Allegate II, costituisce cinditi formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella diurata che nel contanuit, attinente a irisdri delle nuove mansioni svolta.

Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti dei decreto legislativo 10 settlembre 2003 n. 276, e successive modifiche e integrazionit, può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove es stenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di apede o secondo le modalità concordate tra i somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di sattore a carico dell'utilizzatore. In diatto di accordi di cui al precadente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicomente con rifermento alle attrazzatore di lavora necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che — al sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del dilato D.L.gs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparatti periodiosi:

- é riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della funnazione generale, mentro deve essere ripetuta la petito di formazione specifica limitata alle modifiche e si contenuti di nuova introduzione.
- c. formazione precedente all'assunzione, qualora provista ne la contrattazione collectiva nazionale di settore con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.



construkts.

coon diffuse de Air OS

modbaccad.



La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanento salvo nei casi in pui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azionda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrata sulla base del proprio documento di valutazione del rischi a in funzione della mansione che versi ripposetta del lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/98.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento al lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennate, di durata minima di 6 ore, per futti e tre i Ivelli di rischio sopra individuati.

Nel corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti maramente argomenti e contenuti già proposti nel corsi base, ma si dovranno battare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approtondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- forb di rischio e relative misure di prevenzione.

Con ifferimento si preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennaic, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compti in maleria di salute e sicurazza del lavoro.

Con inferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevedo un agglomamento quinquennele, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di affotthità sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi praviste, enche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul manterimento delle competenze acquiste nel progresso perporso formativo, nell'attesa dell'esplotamento dell'aggiormento quinquennale.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologio, di nuove sostanze e preparati periodical. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

www.udosc.

coon diffuse de Air OS

modbaccad.



10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenutti ad avviare i dingenti e presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano condusi entro e non ottre il termine di 18 mosì dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione delve essente avviato ai rispettivi corsi di formazione antenomente o, se ciò non risultà possibile, contestiualmente all'assunzione. In tale ultima ipotasi, ove non risultà possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie affiliata, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non ottre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i l'avoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previsto nel contratti collettivi di lavore per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi:

11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavora comprovino di aver svotto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svotgimento dei corsi.

L'obbliga di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni data data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà condudersi entro e non oltre il termine di 12 mosì dalla pubblicazione del presente accordo.

b) Formazione dei dirigenti.


Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimoetrino di ever svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 160/1/1997 effettuata depo il 14 agosto 2003 o a quelli del Moduli A per ASPP a RSPP previsto nell'accesso.

Stato Regioni del 28 genneio 2006, pubblicato eu G.U. n. 37 del 14 fetbraio 2006.

www.s book

paper of fusion on A FOS

the to d



Allegato I

La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Pramassa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più gievato livello di interattività.

L'evoluzione dalle nuova tecnologia, del cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tre Governo, Ragioni e porti sociai, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utenta, hanno roso possibilo l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Lescolog.

Per c-Learning si intende un modello formativo interattivo e rebilizzato previs collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattid struttureti (quie virtuali ternotiche, seminari ternatici) o semistrutturati (forum o chet telematiche), nel quale operi uno plattaforma informatica che consente al discenti di interagine con i tutor e anche tra foro. Tale modello formativo non si limita, tuttevia, alla semplica fruizione di materiali didattici via internat, all'uso dolla mali tra docante e studente e di un farum enime degliatto ad un determinate argomento ne utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamica che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale, in tal mode si annulla di fatto ia distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in une prospettiva di pera condivisione di materiali e consecenze, di consequenza contribuendo alla nasidia di una comunità di pratica online.

A questo scopo, ruolo Tondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costanto raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, doceriti e comitato scientifico.

Nell'attività e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologio implegate, familiantà con l'uso del personal computer o buono conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via e-Learning

Si potri\u00e0 ricorrere alia modalit\u00e0 e-Learning qualora ricorrano le sequenti condizioni:

a) Sade e strumentazione

La formazione può svoigersi prasso la sede del seggetto formatore, presso l'aziendo o presso il domicilio del partecipante, purché le pre dedicate alla formazione vengano considerate prario di invoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idongo a permettero l'utilizzo di tutto le risonse necessarie allo svoigimento del percenso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il propotto realizzato dovrà prevedere un cocumento di presentazione con le seguenti Informazioni:

- Titolo dal carso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- oblettivi fermativi;



Pagina 1 di 2

www.s kout.

copia di Essa de A FOS

 struttura, duratà e argomenti trattati nelle unità didattiche. Yail informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione del levoratori, trattandosi di formazione genericie.
 Se del caso, ove previsto dai presente accordo, devono essere indicati rischi specifici del comperto produttivo di appartenanza e sul cual si svolgerà attività di formazione;

regale di utilizzo dei prodotto;

modalità di valutazione dell'apprendimento;

strumenti di feedback.

c) Tutor

Deve essene garantito un esperto (futor o docente) a disposizione per la gestiono dei percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno trierinale di docenza o incegnamento o professionale in meteria di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblisi o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percerso. Le prove di valutazione "in litnera" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telemetica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere Indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.

Deve essore possibile memerizzane i tempi di fruizione (era di collegamento) ovvere dere prova che l'intero percorso sia stato realizzate.

La durata della formazione deve essare validata dal tutor è certificata dal sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Loarning.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato al destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del perconso formativo secondo gli obiettivi formativi, purche rimango traccia di tali ripettivori in mede di tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe dei materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso al contenuti successivi deve sevenire secondo un perconso obbligato (cho non consenta di evitare una porte dei perconso).





Pagina 2 di 2 respuest

www.wise.t


copie differe de AFCIS

copia diffusa da AiFOS

Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007
Commercio ingresso e dell'aglio Attività Artigianelli non assanitabili alle presedenti (camuzzerie, riparrazione velcoli favandente, parascriveni, pantificatori, passicosni, ess)	G	COMMERCIO ALL'ONGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEZCOLI E NOFOCICLI COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEZCOLI E NOTOCICLI COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCUISO QUELLO DI AUTOVEZCOLI E DI NOTOCICLI COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCUISO QUELLO DI AUTOVEZCOLI E DI NOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	н	I - AYTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RESTORAZIONE SS ALLOGGIO SS ALTIVITÀ DEI SERVIZI DI RESTORAZIONE
Assicurazioni	,	K - ATTIVITÀ FINANZIAULE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI GERLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ AUSILURATIVE
Immobiliari, Informatica	K	L - ATTIVITÀ DIMORILIARI 58 - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ DI ODIEZIONE AZIENDALE EDI CONSLENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DI ODIEZIONE AZIENDALE EDI CONSLENZA GESTIONALE 72 - RICEROA SCIENTIFICA E SVILIPPO 73 - REPRILICITÀ E RICEROE DI MESCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETELINAZI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 79 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 79 - ATTIVITÀ DI NICEROA, SELEZIONE, FORRITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DI SERVIZI DILLE ASERVIZE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATIOR E SERVIZI DI PREMUTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 19 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 10 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PRESAGGIO 12 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PRESAGGIO 12 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PRESAGGIO 12 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PRESAGGIO 12 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PRESAGGIO 12 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICIE E PRESAGGIO
Assuni nicrestive, culturali, sportive	0) - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SS - ATTIVITÀ DI PROGRAMAZIONE CIMPATIDGRAFICA, DI YIDEO E DI PROGRAMIO TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 50 - RITIVITÀ DI PROGRAMAZIONE E TRASMISSIONE 51 - TELECONLINICAZIONE 52 - PRODIZIONE DI SOPTIWARE, CONSULERZA DIFORMATICA E ATTIVITÀ COMPRESSE 53 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI OTINFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI BIFORMATICI N - ATTIVITÀ ARTISTICIRE, SPORTIVE, DI INTIRATIFICHMENTO E DIVENTIMENTO 50 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICIRE DI INTIRATIFICHMENTO 51 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSICI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 52 - ATTIVITÀ RIGUAZIANTI LE LOTTERIE, LE SZUPANESSE, LE CASE DA GIOCO 53 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI DITRATTENIMENTO E DI DIVENTIMENTO 55 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZIZI 56 - ATTIVITÀ DI COMPUTER È DI ENDI PIR USO PERSONALE E PER LA CASA 56 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZIZI PER LA PERSONA
Servizi damestidi	P	T - ATTIVITÀ DI FANIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZZIONE DI BENI I SPEVIZI INDIPPERENZIATI PER USO PROPILIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 91 - ATTIVITÀ DI FANGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 95 - PRODUZZIONE DI SERI INDIPPERENZIATI PER USO PROPIRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

Pagina 1 di 3



Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Estrazione minorali	a	B - ESTRAZIONE DE ACHERALE DA CAVE E HONDINE 05 - ESTRAZIONE DE CARSONE (ESCLUSA TORDA) 06 - ESTRAZIONE DE PETROLIO GREGGIO E DE GAS NATURALE	
Altre industrie estratilive	CB	O3 - ESTRAZIONE DI MONRALI METALIDERI O3 - ALITRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MONERALI DA CAVE E MUNIENE O9 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONE 4) - COSTRUZIONE DI EDIFICI 4) - INCEGNERIA CIVILE 13 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	
Industrie Almentaci ecc.	DA	C - ATTIVITÀ MANUFATTURISEE 10 - BOXKTET ALPERTARI	
Tessill, Abbiglismento	DB	11 - DIOUSTRIA DELLE REVANDE 12 - DIOUSTRIA DEL TABACCO	
Concierie, Cuoio	DC	13 - PIOLETRIE TESSEI 14 - CONTEZIONE DI ARTICOLI DI ARRIGLIAMENTO; CONTEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	
Legno	ĐĐ	15 - MARRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SINGLI 16 - DIOUSTRIA DEL LEGNO È DEI PRODOTTI IN LEGNO È SUGUERO, ESCLUSI I MORILI: MARRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA È	
Carta, editoria, stampa	D€	MATERIALI DA INTRECCIO 17 - FABRICAZIONE DI CARTA E DI PRODUTTI DI CARTA	
Minerali non metalliteri	01	LB - STANDA E REPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FASIRICAZIONE DI ALTRI PRODUTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	
Produzione e Lavorazione metalii	(1)	24 - METALLESIA 25 - FABRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLISI MALCHINARI E ATTREZZATURE	
Fabbricazione macchine, apparenchi meccanici	OK	28 - PASROCAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE INCA 25 - PASIRI CAZZONE DI CONPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E CITTICA: APPARECCHI ELETTRONICIALI, APPARECCHI DI	
Fabbricaz, maodiine app. elettriol, elettroniol	DL.	MISTRAZIONE E DI ORCUCEI 27 - FACIBICAZIONE DI APPARELDIDATURE ELETTRICHE ED APPARECDIDATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	
Autoveicali	DM	29 - FASISTICAZNONE DI AUTOMESCALI, RIMORDIO E SEMERIMORDIO 30 - FARIRICAZNONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	
Mobili	DN	33 - FARERICAZIONE DI MOSILI 32- ALTRE INDUSTRIE MARIFATTURIERE	
Produzione e distribuzione di energia elottrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI EMERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 15 - FORNITURA DI EMERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUIA, RETI FOGNUARIA, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI REFIUTI E RESAMAMENTO 17 - GESTIONE DELLE RETI FOGNUARIA DI ALQUIA 17 - GESTIONE DELLE RETI FOGNUARIA.	
Small/mento riffuti	0	38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO È SMALTIMENTO DEI RIFEUTI; RECIPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANZMENTO È ALTRI SERVIZZI DI GESTIONE DEI RIFEUTI	
Raffinerie - Trattamento condustibili nucleari	DF	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
Industria cherica, Filme	DG	19 - FABBRICAZIONE DI CORE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLID	
Gomme, Plestica	DH	20 - FABERICAZIONE DI PRODUTTI CHINICI 21 - FABERICAZIONE DI PRODUTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABERICAZIONE DI ARTICOLI IN GONNA E MATERIE PLASTICIE	
Santà	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	
Assistenza sociale residenziale (85.31)		65 - ASSISTENZA SANTARIA 62 - SENEZI DI ASSISTENZI SINCIA E RECIPEAZULE	



copia diffusa da AiFOS

info@alfos.it

Pagina 3 di 3

SINTESI DELL'ACCORDO STATO REGIONI

- 1) ENTRATO IN VIGORE IL 26 GENNAIO 2012;
- 2) DISCIPLINA LA DURATA, I CONTENUTI MINIMI E LE

 MODALITA' DELLA FORMAZIONE, NONCHE'

 L'AGGIORNAMENTO, DEI LAVORATORI, DEI

 PREPOSTI E DEI DIRIGENTI;
 - 3) PREVEDE UN MODULO DI FORMAZIONE
 GENERALE ED UN MODULO DI FORMAZIONE
 SPECIFICO

L'ACCORDO STATO – REGIONI E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO, USCIRA' UNA NUOVA VERSIONE IL PROSSIMO ANNO CHE TERRA' CONTO DEL DECENNIO DI APPLICAZIONE.

TENUTO CONTO CHE LA SCUOLA E' INSERITA NEL SETTORE ATECO 2002-2007; 85 ISTRUZIONE, LA DURATA MINIMA ED I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE SONO COSI' INDIVIDUATI:

- 1° MODULO: FORMAZIONE GENERALE AVENTE DURATA
 MINIMA PARI A 4 ORE E VALIDA PER TUTTI I SETTORI
 (ISTRUZIONE COMPRESA)
- 2° MODULO: FORMAZIONE SPECIFICA AVENTE DURATA
 MINIMA PARI AD 8 ORE E VALIDA PER IL SETTORE
 ISTRUZIONE (CON ALCUNE RIDUZIONI/BONUS).

I COSIDDETTI «BONUS» RIGUARDANO:

- MANSIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,

 CONSIDERATA A RISCHIO BASSO E PERTANTO

 MONTE ORE COMPLESSIVO 4 GENERALE + 4

 SPECIFICO,
- MANSIONE DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA,

 CONSIDERATA A RISCHIO BASSO E PERTANTO

 MONTE ORE COMPLESSIVO 4 GENERALE + 4

 SPECIFICO.

CONTENUTI DEL 1º MODULO:

FORMAZIONE GENERALE

CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE,
PROTEZIONE, ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
AZIENDALE, DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI
SOGGETTI AZIENDALI, ORGANI DI VIGILANZA,
CONTROLLO ED ASSISTENZA

E' RICHIESTA LA FREQUENZA DEL 90%.

CONTENUTI DEL 2° MODULO:

FORMAZIONE SPECIFICA

RISCHI INFORTUNI, ELETTRICI, GENERALI, MACCHINE, ATTREZZATURE CADUTE DALL'ALTO, RISCHI DA ESPLOSIONE, RISCHIO CHIMICO, NEBBIE - OLI - FUMI - VAPORI - POLVERI, ETICHETTATURE, RISCHI CANCEROGENI, RISCHI BIOLOGICI, RISCHI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI), MICROCLIMA ED ILLUMINAZIONE, VIDEO-TERMINALI, DPI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, AMBIENTE DI LAVORO, STRESS LAVORO-CORRELATO, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, SEGNALETICA, EMERGENZE, LE PROCEDURE DI SICUREZZA PER RISCHI SPECIFICI -ANTINCENDIO – P.S., INCIDENTI ED INFORTUNI MANCATI, ALTRI RISCHI) – RICHIESTA LA FREQUENZA DEL 90%

IL CORSO OTTEMPERA A QUANTO PRESCRITTO

DAL LEGISLATORE CIRCA LA FORMAZIONE

DEI LAVORATORI SUI RISCHI PER LA SALUTE

E LA SICUREZZA PRESENTI NELL'AMBIENTE

DI LAVORO.

GLI INCONTRI VENGONO IN GENERE RIVOLTI A

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI.

L'ATTIVITA' SVOLTA DAI LAVORATORI IN AMBITO SCOLASTICO,
FERMO RESTANDO LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
PRESENTI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI, PRESENTA ALCUNE CRITICITA' CODIFICATE
NEL CORSO DEGLI ANNI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE, CHE IN GENERE LI DIFFERENZIA IN 3
MACRO-GRUPPI:

- 1) GRUPPO DOCENTI ED AMMINISTRAZIONE;
 - 2) GRUPPO COLLABORATORI SCOLASTICI;
 - 3) PERSONALE DI LABORATORIO

VI E' POI UN ULTERIORE MACRO-GRUPPO, RAPPRESENTATO DAGLI STUDENTI SIA NEL CASO DI SOGGETTI «DEBOLI» E SIA EQUIPARATI A LAVORATORI, CHE VIENE TRATTATO A PARTE.

IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. 81/2008 E S.M.I.), ALL'ART. 15 "MISURE GENERALI DI TUTELA", INSERISCE L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO, ASSEGNANDO A TALE OBBLIGO (SANZIONATO) DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PARI DIGNITA' RISPETTO ALLE SOLUZIONI TECNICHE ED ORGANIZZATIVE.

RISULTA STATISTICAMENTE LA STRATEGIA PIU' EFFICACE PER CONTRASTARE COMPORTAMENTI NON CORRETTI E PERICOLOSI CHE SONO ALLA BASE DELLA MAGGIORANZA DEGLI INFORTUNI ED INCIDENTI NELLA SCUOLA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA GIOVANE ETA' DELL'UTENZA (INTESA COME SOGGETTO DEBOLE).

PER CIASCUN MACRO-GRUPPO E' STATA IDENTIFICATA E
CODIFICATA UNA SERIE DI RISCHI SPECIFICI, CHE
OVVIAMENTE SI AGGIUNGONO AI RISCHI DI CARATTERE
GENERALE.

L'ANALISI DI TALE SERIE DEVE FARE PARTE DI UN PACCHETTO INFORMATIVO DA SOMMINISTRARE AI LAVORATORI CON L'OBIETTIVO DI AUMENTARE IL LORO LIVELLO DI CONOSCENZA ED IN GENERALE LA CULTURA DELLA SICUREZZA.

IL CORSO DI FORMAZIONE E' RIVOLTO AI LAVORATORI COSI' COME DEFINITI DALL'ART. 2 DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.

E GLI ALLIEVI?

GLI ALLIEVI SONO SEMPRE PRESENTI IN QUALSIASI
DISCUSSIONE CHE RIGUARDI LA SALUTE E LA SICUREZZA
NELLE SCUOLE E, A SECONDA DI COME SI VALUTI LA LORO
PRESENZA, SONO ALLO STESSO TEMPO:

- 1) UN ELEMENTO DI MAGGIOR RISCHIO;
 - 2) EQUIPARATI A LAVORATORI;
- 3) UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITA' PER MIGLIORARE LA CULTURA DELLA SOCIETA' IN MATERIA.

GLI ALLIEVI DEVONO ESSERE FORMATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUANDO SVOLGONO ATTIVITA' NELLE QUALI SONO EQUIPARATI AI LAVORATORI.

FINO ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAI.

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO QUASI SEMPRE QUANDO SONO IN LABORATORIO OVVERO SE PARTECIPANO AD ATTIVITA' DI STAGE O ASL.

IN GENERE SI SOMMINISTRA IL PACCHETTO DI FORMAZIONE GENERALE NEL BIENNIO E SI COMPLETA LA FORMAZIONE SPECIFICA MAN MANO CHE SI UTILIZZANO I LABORATORI OPPURE PRIMA DEGLI STAGE O ASL.

UNA VOLTA COMPLETATA LA FORMAZIONE VI E' L'OBBLIGO QUINQUENNALE DI AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI DEL SETTORE ISTRUZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA" E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI

NEL CASO DI LAVORATORE DEL SETTORE ISTRUZIONE CHE NON ABBIA SVOLTO LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA, VISTO IL FREQUENTE CAMBIO DI SEDE, GLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO POSSONO RIENTRARE ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA" E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEVE ESSERE EFFETTUATA:

- AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE;
- NEL CASO DI CAMBIO MANSIONE;
- NEL CASO DI UTILIZZO DI NUOVE ATTREZZATURE;
- NEL CASO DI INTRODUZIONE DI NUOVI RISCHI.

 NEL SETTORE SCUOLA SI RICADE QUASI SEMPRE

 NEL PRIMO CASO.

L'AGGIORNAMENTO HA DURATA 6 ORE E CADENZA QUINQUENNALE, E' INDIPENDENTE DAL LIVELLO DI RISCHIO DELL'AZIENDA E DEVE RIGUARDARE ARGOMENTI PRE-DEFINITI DAL LEGISLATORE AL PAR. 9 DELL'ACCORDO STATO-REGIONI ... CADENZA QUINQUENNALE NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE 6 ORE OGNI 5 ANNI.

9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

www.aifos.it copia diffusa da AiFOS info@aifos.it

NELLO SCEGLIERE GLI ARGOMENTI PER L'AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE, SI PUO' PERTANTO OPTARE PER TALUNI ASPETTI ORGANIZZATIVI CHE, SULLA BASE DI VERIFICHE SUL CAMPO, DENOTANO CRITICITA' DI CARATTERE GENERALE E NON DIPENDENTI DA SINGOLE SITUAZIONI.

DEFINIZIONE DI RISCHIO

Il rischio è definito come la combinazione di tre fattori:

- 1) la probabilità;
- 2) il danno;
- 3) Ki il grado di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.

Il Rischio è sempre valutato con la relazione generale:

In genere Ki è pari a 1 quindi «scompare».


I PARAMETRI CHE DEFINISCONO IL RISCHIO R SONO:

- 1) P la probabilità;
- 2) D il danno;
- 3) Ki il grado di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.


TUTTE LE VALUTAZIONI DEL RISCHIO VENGONO EFFETTUATE CON VALORI DI KI PARI AD 1.

NEL CASO DI FORMAZIONE INADEGUATA, IL VALORE DI KI ASSUME VALORI INFERIORI AD 1 E, PERTANTO, IL VALORE DEL RISCHIO AUMENTA.

LA DEFINIZIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



LA DEFINIZIONE DI PROTEZIONE ATTIVA E PROTEZIONE



LA PROTEZIONE E' ATTIVA QUANDO NECESSITA DI QUALCUNO CHE LA METTA IN CAMPO, E' PASSIVA NEGLI ALTRI CASI.

ESEMPIO DI PROTEZIONE ATTIVA E PROTEZIONE PASSIVA

ESTINTORE: ATTIVO

IDRANTI / NASPO: ATTIVO

CASCO: PASSIVO

IN GENERALE DPI: PASSIVI

Le misure di Prevenzione agiscono sul fattore P.

Le misure di Protezione agiscono sul fattore D.

Gli accorgimenti dettati dalla normativa (e dal buon senso) prevedono la diminuzione sia di D che di P.

IL DANNO VIENE DECLINATO SEMPRE NELLE 3 COMPONENTI:

- DANNO ALLE PERSONE,
- DANNO AL PATRIMONIO,
- DANNO ALL'AMBIENTE.

IN GENERE, INTUITIVAMENTE, CI SI RIFERISCE
SEMPRE AL PRIMO CASO, MA VANNO CONSIDERATI
TUTTI GLI ASPETTI.







E


IL CONCETTO DI ISO – RISCHIO CON ALTO D E BASSO P





IL CONCETTO DI ASSENZA DI RISCHIO – FISICAMENTE NON ESISTONO ATTIVITA' A RISCHIO ZERO





COME SI ESTENDE LA DEFINIZIONE DI RISCHIO ALLA
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO NEI VALORI BASSO,
MEDIO, ELEVATO?

MEDIANTE ANALISI PUNTUALE DI TUTTE LE
SITUAZIONI (TEORICAMENTE INFINITE) OVVERO
NELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA CON
ASSEGNAZIONE DI VALORI BASSI, MEDI O ELEVATI
ALLA PROBABILITA' ED AL DANNO.

IN LINEA GENERALE:

- BASSA PROBABILITA' E BASSO DANNO: RISCHIO
 BASSO;
 - BASSA PROBABILITA' E ALTO DANNO: RISCHIO

 MEDIO;
 - ALTA PROBABILITA' E BASSO DANNO: RISCHIO MEDIO;
- ALTA PROBABILITA' E ALTO DANNO: RISCHIO ALTO

LA PROBABILITA', SPECIALMENTE IN AMBITO
SCOLASTICO, E' CORRELATA AL FATTORE
FREQUENZA DI ACCADIMENTO.

ESEMPIO 1: CHE RISCHIO HO DI SCIVOLARE SULLA
PAVIMENTAZIONE?

ESEMPIO 2: CHE RISCHIO COMPORTA UNA BUCA IN
UN GIARDINO SCOLASTICO?

IL DANNO, IN GENERALE, E' CORRELATO AL

FATTORE NUMERO DI PERSONE.

ESEMPIO 1: CHE RISCHIO HO SULLA CADUTA DI UN

CONTROSOFFITTO IN CLASSE O AULA MAGNA

RISPETTO AD UNO SGABUZZINO?

COME ASSEGNARE UN VALORE NUMERICO AL RISCHIO?

- SI TRATTA SEMPRE DI UNA STIMA DEL RISCHIO
 - LA STIMA DEL RISCHIO VALE NELL'IPOTESI DI CONDIZIONI STAZIONARIE
- LA STIMA DEL RISCHIO VALE SOLO NELL'IPOTESI
 DI PERMANENZA DELLE CONDIZIONI

Valore di	Definizione	Interpretazione della definizione	
probabilità	del valore di		
	probabilità		
1	Improbabile	Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di	
		più eventi poco probabili; non si sono mai verificati	
		fatti analoghi; il suo verificarsi susciterebbe	
		incredulità	
2	Poco probabile	Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non	
		comuni e di poca probabilità; si sono verificati pochi	
		fatti analoghi; il suo verificarsi susciterebbe	
		modesta sorpresa	
3	Probabile	Si sono verificati altri fatti analoghi; il suo verificarsi	
		non susciterebbe sorpresa	
	Molto	Si sono verificati parecchi altri fatti analoghi; il suo	
4	probabile	verificarsi è dato praticamente per scontato	

Valore di danno	Definizione del valore di danno	Interpretazione della definizione
	(danno alle persone)	
1	Lieve	Infortunio con assenza dal lavoro inferiore ai 5gg
	Lieve	lavorativi
2	Non gravo	Infortunio con assenza dal lavoro compreso fra
2	Non grave	6gg e 22gg lavorativi
3	Grave	Infortunio con assenza dal lavoro superiore ai 22gg lavorativi senza invalidità permanente ovvero malattie professionali senza invalidità permanente
4	Molto grave	Infortunio con assenza dal lavoro superiore ai 22gg lavorativi con invalidità permanente ovvero malattie professionali con totale invalidità permanente

MATRICE DEL RISCHIO					
P/D		Livello di danno			
		1	2	3	4
ilità	1	1	2	3	4
Livello di probabilità	2	2	4	6	8
o di p	3	3	6	9	12
Livell	4	4	8	12	16

INTERVENTI:

- 1) INFRASTRUTTURALI richiedono interventi edili/impiantistici importanti
- 2) TECNICO-OPERATIVI richiedono modesti interventi edili/impiantistici correlabili alla manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili/impianti
 - 3) DI NATURA ORGANIZZATIVA agiscono sull'organizzazione

TUTTI GLI INTERVENTI DEVONO ESSERE ATTUATI
DAL DATORE DI LAVORO

NOTA IMPORTANTE:

LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

(COMPRESA L'EMERGENZA) A SCUOLA E' UN

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE

SCOLASTICO).

GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI IN CASO DI EMERGENZA E' UN OBBLIGO
DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE (COMUNE,
PROVINCIA, ALTRI ENTI)

TALE SUDDIVISIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITA', SE NON BEN COMPRESA, GENERA "MOLTA CONFUSIONE". ... IL LEGISLATORE HA PROVATO A DEFINIRLA NEL DETTAGLIO ... NON RIUSCENDOCI PERFETTAMENTE ...

D. LGS. 81/2008 ART. 18 COMMA 3:

"OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE" GLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE NECESSARI PER ASSICURARE, AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO, LA SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI EDIFICI ASSEGNATI IN USO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O A PUBBLICI UFFICI, IVI COMPRESE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE, RESTANO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE TENUTA, PER EFFETTO DI NORME E CONVENZIONI, ALLA LORO FORNITURA E MANUTENZIONE.

IN TALE CASO, GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, RELATIVAMENTE AI PREDETTI INTERVENTI, SI INTENDONO ASSOLTI, DA PARTE DEI DIRIGENTI O FUNZIONARI PREPOSTI AGLI UFFICI INTERESSATI, CON LA RICHIESTA DEL LORO ADEMPIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE O AL SOGGETTO CHE NE HA L'OBBLIGO GIURIDICO.

NEL CASO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI RISULTA ABBASTANZA FACILE INDIVIDUARLI.

PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E' MOLTO
DIFFICILE FARE UNA DISTINZIONE NETTA.

- 1) SE MANCA UNA SCALA ESTERNA DI EMERGENZA
 IN UNA SCUOLA CHE INTERVENTO E'?
 - 2) SE L'IMPIANTO ELETTRICO NON E' A NORMA?
- 3) SE MANCANO LE STRISCE ANTISCIVOLO SULLE SCALE?
 - 4) SE MANCA LA CARTELLONISTICA?

5) ...

IN SINTESI:

- TUTTI GLI INTERVENTI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
 DEVONO ESSERE ATTUATI DAL DIRIGENTE
 SCOLASTICO,
 - TUTTI GLI INTERVENTI CHE SONO DI PERTINENZA

 DELL'ENTE PROPRIETARIO VANNO RICHIESTI

 FORMALMENTE E, NEL TRANSITORIO (CHE PUO'

 ESSERE MOLTO LUNGO), VANNO ADOTTATE MISURE

 COMPENSATIVE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO.

AD ESEMPIO:

- SE HO UNA PROBLEMATICA STRUTTURALE SU UN
 PERCORSO (MARCIAPIEDE O CORRIDOIO O ...) CHIEDO
 L'INTERVENTO ALL'ENTE PROPRIETARIO E NEL
 TRANSITORIO CAMBIO PERCORSO, O DELIMITO IL
 PERCORSO, O ...;
- SE HO UN CONTROSOFFITTO A RISCHIO DI CADUTA IN
 UN AULA, CHIEDO L'INTERVENTO ALL'ENTE
 PROPRIETARIO E NEL TRANSITORIO CAMBIO AULA O ...

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI INTERNI O
ESTERNI ALL'AZIENDA FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
PROFESSIONALI PER I LAVORATORI

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI

DATORE DI LAVORO:

IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L'ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA', HA LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL'UNITA' PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:

PERSONA ELETTA O DESIGNATA PER RAPPRESENTARE I

LAVORATORI PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI

DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO.

VA INDIVIDUATO:

- 1) ALL'INTERNO DELLE R.S.U.
- 2) ALL'INTERNO DELL'ORGANICO
 - 3) R.L.S. TERRITORIALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITA' E DEI
REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 32
DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, A CUI
RISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

MEDICO COMPETENTE:

MEDICO IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI E DEI REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 38, CHE COLLABORA, SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 29 COMMA 1, CON IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED E' NOMINATO DALLO STESSO PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER TUTTI GLI ALTRI COMPITI DI CUI AL PRESENTE DECRETO

MEDICO COMPETENTE:

HA L'INCARICO DI ATTUARE IL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CHE VIENE STILATO SULLA BASE DELL'ANALISI DEL RISCHIO.

SI OCCUPA DEGLI ASPETTI LEGATI ALLA SALUTE.

DIRIGENTE:

PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO ORGANIZZANDO L'ATTIVITA' LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA.

PREPOSTO:

PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DEI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA.

LE FIGURE DEL PREPOSTO E DEL DIRIGENTE
GENERANO SEMPRE CONFUSIONE ... SI RIPORTA
L'ESTRATTO DEL MANUALE SULLA SALUTE E
SICUREZZA A SCUOLA EDITO DAL SIRVESS CHE
ESPLICITA IN MODO CHIARO LE FIGURE

L'applicazione della normativa in materia di sicurezza nella scuola

l dirigenti nella scuola

Figura scolastica Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS, responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale della scuola, del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

1 - L'applicazione della normativa in materia di sic

Figura scolastica Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto			
Insegnanti tecnico-pratici e docen- ti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limi- tatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a la- voratori			
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limi- tatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a la- voratori			
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario			
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio			
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino			
Coordinatore delle biblioteca	Personale addetto alla biblioteca			
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio			


ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITA' E DEI
REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 32,
FACENTE PARTE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE.


LAVORATORI:

PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITA' LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.

SCHEMA A BLOCCHI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI – CONTESTUALE SUL LUOGO DI LAVORO



SCHEMA A BLOCCHI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI – CONTESTUALE SUL LUOGO DI LAVORO




SCHEMA A BLOCCHI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI – CONTESTUALE SUL LUOGO DI LAVORO



SCHEMA A BLOCCHI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI – CONTESTUALE SUL LUOGO DI LAVORO



SCHEMA A BLOCCHI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI – CONTESTUALE SUL LUOGO DI LAVORO



SCHEMA A BLOCCHI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI – CONTESTUALE SUL LUOGO DI LAVORO



RIUNIONE PERIODICA

IL LEGISLATORE IMPONE AL DATORE DI LAVORO,
ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 81/2008, DI CONVOCARE
ALMENO 1 VOLTA L'ANNO, UNA RIUNIONE
PERIODICA NELLA QUALE VIENE EFFETTUATO UN
MONITORAGGIO DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO.

ALLA RIUNIONE DEVONO PARTECIPARE, OLTRE AL DATORE DI LAVORO, IL RLS, IL MC, L'RSPP. FRA I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE VI E' QUELLO DI GESTIONE
DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

D. LGS. 81/2008 TITOLO I SEZIONE VI "GESTIONE DELLE EMERGENZE"

ARTT. 43-44-45-46

Art. 43 – Disposizioni generali

- 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18 comma 1 lettera t, il Datore di Lavoro:
- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'art. 18 comma 1 lettera b;
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare l'attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

- 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1 lettera b, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'art. 46.
 - 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto dei rischi dell'azienda o dell'unità produttiva.
- 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 44: Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

- 1) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- 2) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 45: Primo Soccorso

- 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal D.M. 15 Luglio 2003 n. 388 e s.m.i.

Art. 46: Prevenzione Incendi

- 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
- 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
- 3. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 08 marzo 2006 n. 139 e delle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del Lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

- a) I criteri diretti atti ad individuare:
 - 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora questo si verifichi;
 - 2. misure precauzionali di esercizio;
 - 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4. criteri per la gestione delle emergenze.
- b) Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
- 4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10-03-1998.

- 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera h del D. Lgs. 139/2006, con Decreto del Ministero dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei VV.F., dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento dell'attività di assistenza.
- 6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 139/2006. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'art. 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo Nazionale dei VV.F. per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

INCARICHI IN CASO DI EMERGENZA

- DOCENTI
- COLLABORATORI SCOLASTICI
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- ASSISTENTI DI LABORATORIO

DOCENTI

- IN CLASSE: L'OBIETTIVO PRIMARIO E'
 L'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALLIEVI AL PUNTO
 DI RACCOLTA ESTERNO DOVE DEVE ESSERE
 FATTO L'APPELLO DEI PRESENTI;
- NON IN CLASSE: SI METTONO A DISPOSIZIONE

 PER AIUTARE EVENTUALI PERSONE IN

 DIFFICOLTA'; SE NON NECESSARIO SI PORTANO

 AL PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO

COLLABORATORI SCOLASTICI

- ATTIVAZIONE DELL'ALLARME
 - RICOGNIZIONE DEI LOCALI
 - DISTACCO ALIMENTAZIONI
- USCITA AL PUNTO DI RACCOLTA

SE VI E' LA NECESSITA' DI AIUTARE PERSONE IN
DIFFICOLTA' SI VALUTA LA SITUAZIONE AL MOMENTO E
SI MODIFICA EVENTUALMENTE L'ORDINE DI PRIORITA'

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- SI METTONO A DISPOSIZIONE PER AIUTARE

EVENTUALI PERSONE IN DIFFICOLTA'; SE NON

NECESSARIO SI PORTANO AL PUNTO DI

RACCOLTA ESTERNO

ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO

- SE GESTISCONO UNA CLASSE: L'OBIETTIVO
 PRIMARIO E' L'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI
 ALLIEVI AL PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO DOVE
 DEVE ESSERE FATTO L'APPELLO DEI PRESENTI;
- SE NON GESTISCONO UNA CLASSE: SI METTONO
 A DISPOSIZIONE PER AIUTARE EVENTUALI
 PERSONE IN DIFFICOLTA'; SE NON NECESSARIO SI
 PORTANO AL PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA

- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
 INTERFERENZA (DUVRI)
 - IL PIANO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA
 - IL REGISTRO DEGLI INFORTUNI
- IL REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO
- DOCUMENTI DI REGOLARITA' DEI LUOGHI DI LAVORO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)





STUDIO DI INGEGNERIA NIG. MAURO BARDELLE


Progeticatione divise ed Industriale - Progeticatione antincendio Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia n/3038 Iscritto nell'elemo del Professionale Aminoendo MJ. nº V603033(00365 Donautente Tecnico del Tribunale di Venezia D.T.U. nº599 Polizza professionale n.73/1739/405 Gruppo Allenz Assicurazioni

Indice PREMESSA. Acronimi ed abbreviazioni ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA.. 2.1.1 Sede e Direzione 2.1.2 Ulteriori sed 2.1.3 Dirigente scolastico...... 2.1.4 Drigent e Preposti 2.1.5 Responssbile del Servizio di Prevenzione e Protezione...... 2.1.6 Medico Competente 2.1.7 Rappresentante dei Lavorator per la Sicurezza 2.1.8 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 13 2.1.9 Figure sensibili del Servizio di Prevenzione e Protezione - addetti al primo soccorso e addelli antincencio 2.1.10 Numero persone dipendenti e relative mansion 2.1.11 Numero aiunni..... 2.1.13 Stime del numero totale delle persone (alumi, docenti e non docenti, visitatori, ospiti, genitori, ...) 2.1.14 Servizio mensa..... 2.1.16 Descrizione dell'attività svolta nell'istituto J.L.S.S. di competenza 2.1.18 Servizio di Ispezione del Lavoro 2.1.19 Polizze Assicurative 2.1.20 Repositi con fontori ed appallatori 2.1.21 Numeri telefonici utili. 3. INDICAZIONE DEI CRITERI BEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI..... 3.2 Coinvolgimento del lavoratori..... Intributor Descurrented holds Phyabicassus? Augumente folias Dio morto di Visifigiano de Psate al sonsi de Di Lec. (n/2000 e cen La cata Laco Guida Para viola vittoria 3/4 05100 Tresto-(Tv) do Europa Reports no Englishan Identifications: DVR-010-2001 REV 00 Date: 90 offwire 2004 1000 No. 2 12 100



STUDIO DI MICAGNERIA MIC HAURO RAPDELLE
Progettazione civile ed industriale - Progettazione entincendio
Coline degli Imperenti dalla Productio di Venezioni 19938
intio nell'orienza da Projetazionali di Assessione di Venezione della Coline della Coline

del riachi
šai potenziali periodi
lei rischi e dei rischi residui
deiriachi residui
ne degli interventi
qualitativa dai rischi
quentitativa dei rischi
ovuto alla differenza di genera, di atà dai
da eltri passi
I BCOLABTICI35
e della Vittoria m3/4 Treviso (Tv) - Bede
e e Amministrazione
trezzature 40
estonal 4
a di San Pelajo n'35 Treviso (Tv) - Sede
46
thezzature 46
esterodi
ATORI DIDATTICI
Taice
IVITA" DI PULIZIA DEI LOCALI
Documento
Apgomamento del Documento di Velutadone del Rechi
a some cast to type thyroter a some a cost a unit i traca cell time is Scotlandor Regionale
Bate: 90 amphre 9001
011471, 8ct 205






STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE

Progettazione olvile ed industriale - Progettazione antinoendio Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia n'3038 Iscritto nell'elenco dei Professionisti Antinoendio M.i. n' VE03036100365 Consulente Teorico del Tribunale di Venezia C.T.U. n'889 Politza orgonesionale con 2731789483 Gunno Alligrat Assignazioni

Polizza profession	nale n.731789483 Gruppo Allianz Assicurazioni		
	di formazione di atmosfere esplosive		
8.16 Valutazione del rischio pre	esente nei laboratori77		
	o di incidente stradale in caso di genze di servizio77		
8.18 Procedura di controllo e s	sorveglianza degli alunni78		
8.19 Procedura di somministra	azione dei farmaci a scuola78		
8.20 Piano di emergenza			
8.21 Piano di primo soccorso	79		
8.22 Organizzazione del Sister	na di Prevenzione e Protezione79		
9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO PRESENTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO E DI STUDIO81			
9.1 Premessa			
9.2 Analisi ed assegnazione del rischio di incendio			
10.1 Premessa	83		
10.2 Obiettivo del Servizio di P	revenzione e Protezione84		
	85 er tutti coloro che sono all'interno della		
10.3.3 Norme da rispettare pe	er tutti i collaboratori scolastici		
Istituto:	Documento:		
Istituto "Riccati-Luzzatti"	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle Linee Guida		
P.zza della Vittoria, 3/4 31100 Treviso (Tv)	al sensi dei D. Lgs. 61/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida dell'Ufficio Scolastico Regionale		
Identificazione: DVR-213-2021 REV 00	Data: 20 ottobre 2021		
	pagina <i>5</i> di <i>103</i>		



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

COMUNE DI CIMADOLMO PROVINCIA DI TREVISO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI redetto el sensi dell'est 26 del U. Lgs. esizone COMMITTENTE: COMUNE DI CIMADOLMO IMPRESA APPALTATRICE: DUSSMANN SERVICE S.R.L. APPALTO: BERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGOSTO 2022 ted tutes Documentos Sumprenove of the Yourd Past positivento unos si vacazione de Hazri da Cod. Medianografica TV 0800000 i blerference (OLAR) per le content de servide mane. comes la serala estaturi, a Presidente Identifications DVF-107-2022 ND 10 19.99 18 24 29

4-10-2021 Gazzerra Dissoura de la Resignada Fraza es

Suns gravators - n. 237

AL HAVID-III

GISTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO INICHIGIGENZA.

(Articelo 2, comma 1)

2.1 Generalità

- In tutti i hieghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiurnato un piano di emergenza, che deve contenere:
- a) le azioni che i bivoniteri devone mettare in atto in casa di incandio,
- b) le procedure pa l'evacuazione del luege di lavoro che devono ossere attrate dai lavoratori e dalle citte persone presenti;
- e) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fomire le necessare informazioni al lore arrive;
- d) le specifiche mixtre per assistere le persone con esigenze speciali.
- 2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovimitandere e attrace le procedure previste. E numero complessivo di parsonale designate alla gestione delle emergenze deve essene congree in relazione alle numazioni e alle assuree ordinariamente preveribili.
- 3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misme di provenzione e protezione. l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavorateri ed il convergimento degli soldetti alla gestione dell'ence genza.

2.2 Contenuti del piano di emergenza

- 1.1 fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
- s) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento s'le vie di esodo.
- b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
- c) il mimeto delle persone presenti e la lore utocazione;
- d) i leveratori esposti a rischi particolari:
- c) il numero di addetti all'attrazione ed al controlle del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (edicitti alla gentane delle emergenze, dell'evacuazione, della loria antinomità, del primo succurso).
- f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavocatori.
- 2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni seritte e deve includere
- a) i compiti del personale di servizio interiesto di svolgere specifiche manaione con riferamento alla securezza arrincendo, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reporto, adderi alla manufenzione, personale di sorveggi intra:
- b) i compoti del personale cui sono afficiate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i pro-volimenti necessari per assien are che tutto il personale sia informato sulle procedure di attuare;
- d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio,
- f) le procedure per la clasmata dei vigili del focco, per informarli al lore arrevo e per formire la necessario assistenza durante l'intervento.

4-10-2021

GAZZETTA UPPICIALE DELLA REFURBUCA ITALIANA

Some generale - n. 237

- 3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
- a) le contreristiche distributive del hogo, con porticolare riferimento alla destinazione delle varie arce, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- b) Imbicazione dei sistemi di sicurezza antinceudio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- c) l'ubicazione deali allaumi e della centrale di controllo;
- d) Pubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvule di intercettazione delle adduzioni idriche, del eas e di altri fluidi tremei combustibili:
- e) l'obicazione dei locali a tischio specifico;
- l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccerso;
- e) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
- 4. Per più luoghi di lavoro ulticati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.
- 5. In attuazione delle previsioni di specifiche numne e regole teeniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell' emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potr\u00e1 essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
- 6. É necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

3 Assistenza alle persone con exigenze speciali in caso di incendio

- 1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle unisme di sicurezza antincendio, nonché nella tedazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
- Occorre, altresi, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nul luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporance ed i hambini.
- 3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporte alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Nusa: Utile riderimento è la norma UNI EN 17210 - Accessebilità e finabilità dell'ambiente custrairo - Requisti famionali

4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza

1. Per gli escreizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inscriti in attività soggette si controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, custituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contementi tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA		
caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo	la scuola è ospitata in un edificio comunale avente due piani fuori terra; la scuola dell'infanzia è organizzata al piano terra dell'edificio con ingresso dal lato sud; i luoghi prevedono più locali (sezioni, mensa, dormitorio, salone, servizi); le vie di esodo sono in numero ridondante e prevedono uscita diretta dalle sezioni e dai locali; la distribuzione dei locali è riportata nelle planimetrie affisse ai locali in cui sono indicate anche le vie di esodo	
modalita' di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio	le modalità di rivelazione dell'incendio sono a vista e la diffusione dell'allarme viene data mediante segnale intermittente come da procedura	
numero delle persone presenti e la loro ubicazione	il numero delle persone presenti è stimato in circa 50; l'ubicazione delle persone è organizzata in via preferenziale per gruppo sezione	
lavoratori esposti a rischi particolari	nessuno	
numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonche' all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso)	3 persone con formazione specifica in materia di primo soccorso ed antincendio; tutto il personale per l'assistenza alla procedura di evacuazione	
livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori	gli addetti alla gestione dell'emergenza di primo soccorso ed antincendio sono informati all'inizio dell'anno scolastico e formati ed aggiornati secondo le scadenze previste (triennale per il primo soccorso e quinquennale per l'antincendio)	

compiti del personale di servizio incaricato di svolgere	i compiti del personale vengono assegnati ad ogni
specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza	inizio di anno scolastico mediante informativa e viene allegato al piano il prospetto con i compiti del personale incaricato
compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilita' in caso di incendio	viene allegato al piano il prospetto con i compiti del personale incaricato in caso di incendio (diffusione dell'ordine di evacuazione, chiamata dei soccorsi, ausilio a persone in difficoltà,)
provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare	il personale viene informato all'inizio dell'anno scolastico e, nel caso risulti necessario, anche nel corso dell'anno scolastico
specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari	n.a.
specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio	n.a.
procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento	viene allegato al piano il prospetto con i compiti del personale incaricato

PLANIMETRIE INTEGRATIVE DEL PIANO DI EMERGENZA

le planimetrie di emergenza che integrano e completano il piano di emergenza contengono

- a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- b) l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche; del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
- f) l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVENTA DI PLAVE

Scannings (Prices II., Tenton is Securediate on Peperin Vol. Guckine 31020 Hovento di Plave (Vel. 11. Juliu Vettal Acti (E. 102) (2001) in 6200 (2001) Sea vide maria 4500 (2001)



Scuola secondaria di primo grado

PROCEDURA DI PRIMO SOCCORSO

P.A.S. = PROTEGGI-AVVERTI-SOCCORRI

INCARICATI PRIMO SOCCORSO (FS)

Textokasi

Voden schereng blaser phypra-

CASO A: INFORTUNIO GRAVE CON URGENTE RICHIESTA DI INTERVENTO DEL 112

La persona che asside all'idadunia al tvo l'incoicada P.S.

NEARCAIC IS (uccousousousousousousous)

- j. drende la valigetta, eventualmente li parales, indessa i guanti è la protozioni del caso es accore sit cos o
- 2 offva1 | 2
- 3 leftya I 7 septembers
- 4. aveisa Leakel profiner yazas is min profinerin obec
 - Ibera coceso alfaulcambulanza;

awartel gentor:

- 5. Assignor even built acknowld PS
- Accompagna l'infortunajo in especiale senti a la Drezione Scalastica.

CASO B: INFORTUNIO LIEVE CHE NECESSITA DI RICORSO A PERSONALE SANITARIO

La persona che asiste all'intortunia di Iva l'incoricato $P.\delta.$

- li prener la voigetta, symbolmente i coroles, indessa i guardi e la prototori del corones de core sidencio.
- 2 od obposzone a inché vengana avvenili i amilia-
- 3. Se il tamigliati garantiscono accompagniamento dell'intertunato al pronte soccasso assiste l'infanturato fina artantiva del tamigliari.

 Se i tamigliari non garantizache la dispenibilità accompagne l'informats, al pronto soccarso senittà la Direzone sockolica.

CASO C: INFORTUNIO LIEVE CHE NON NECESSITA DI RICORSO A PERSONALE SANITARIO

La pasona che assila all'informia e tiva l'incaricare P.S.

INCARICATO PS (SUCCESSORIES)

- L'incoricare. Siprende la valgetta, eventuamente il cordess, indesse il guanti e le profesioni de coro ed accorre sul posto.
- Partico le alisare al primo in enser, e in lecole individuale allo scopo de seu seiene degli intervenit semple; che possono essere proticoti con l'utilizzo dei solo materiale contenutoriale cossente di curamodicazione. Se l'intortunato è un allovo avvento i lamiglica.

COMPITI DEL CENTRALINISTA QUANDO ATTIVA IL 112

- A. Generalità del istituto (Sasola Secondaria di prima grada issa).
- C. Indrizzo esalla dell'istato ed even uat rifermenti geografia ed istruzari per reggluspera l'accessa alla sauda (ad exemplo accesso dal concello carratto di sa XXXXXXXX n'esistami XXX a difunde attafferia pedipe).
- E. Numbra cool infortunal:
- E. Tigo di infortunio-
- L. Sa l'interfuncte porte, si muovo, respira-
- C. Even udle enomagia

in også di affiyasione del TIB il controllikta predispona, lapartura dal candello ed India transpervioni a verifi speci heli provaggi a per l'arribi kayar va libera (1900/2000) cataparatare (catalica)

In caso di trapparo in aspeciale al uno studierre. I contratirizza divisa i tamiglicii cica. Pacacada ai

Novembrid Riove, 35 sellembre 2022

II DIRIGENTE SCOLASTICO Bolt, se Roberta Carbert

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVENTA DI PIAVE

Sender on the cover, in minute of Secondaria to Projection Vin Golden & Michigan to di Projection Vin Golden & Michigan Sender (Vin Sender) (Vin Sen



Scuola secondaria di primo grado

PROCEDURA DI EVACUAZIONE

Chianava aventa un principio di incendio interna subita II elemnia di pressa e l'accietta ell'alemne aurola di incella fese di anesalamne.

Valutate la situazione la direttala cabile giudizio del referente di piesso se:

- Encando aco essare facto con futizzo di un astintore portatto, si attinguo.
 Encando e viene la la descrie il pre-olianne.
- l'incondie non può assere risollo con l'ultizza di estintore cortatile, viene cato avvio alla procesura di allarma che provode i seguenti mes.
 - A. XXXXXXXXX / XXXXXXX / paddella classificação do farcine di evacucióne;
 - collaboratore sociastos presente in portnerio / \$200005XXXX [postituio]
 \$200000] de Palarme e liverenti veguale.

 - 3. agai invegimate sovia l'esta conicione authorità gli abrad escara dall'artia seguendo l'atumno apri-tia; l'insegnan e, copo over controlate che i acto sia poserta prende il regiono ad escala sua vota divudendo la paria a si avvia a pente il resculto.
 - fatorno opi ili aggioreia la lla verso il punto di raccolta esterno:
 - al punto di recesta l'insegnante effettula la vertica del presentir in dase di mangantra di qualcano all'appeto l'identia subita il referente che familia.

PIANO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

Telence delle persone mondant ai sociorsi:

- C. I collaborated scalaritid obeiner frame conseque sescritate contations it referente al plazo a, so riterrati dallo s'esco non negessari alle operazioni, escono vervati punto atracciallo esterno.
- IN. gli insegnanti in compresenza controllano il referente di greco el se ri erruti da o stessa non nocessari alle aperezioni, escane verso il punto di reccolta seconti.

In caso di emergenza vismica sarà compito del docente di classe avviare la pracedura di protezione sismica per periodo transitorio della scossa ed avviare successivamente l'evocuazione dai lacati scolastici accertandosi che venga attivato l'altarme evocuazione.

In caso di emergenza che comporti il mantenimento del personale e degli all'evi all'inferno dei lacoli scolaritici, sarà necessario valutare la situazione caso per caso attivando in agni caso la chiamata del soccasi.

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

REFERENTE DI PLESSO:

ADDETTI:

vertere schemic a board in degalo-

NUMERI DI EMERGENZA

112 NUMERO UNICO EMERGENZA

115 PRONTO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

8421 387514 UFFICIO DI DIREZIONE

Newcola of Pictor, CP self-entire, 2002

IL DIR CENTE SCOLASTICO Dell, see Recente Corboni

PIANO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

incarichi piano di evacuazione	figura	Nominativo / funzione	sostituto	note
Emanazione ordine di evacuazione	Coordinatore dell'emergenza Dirigente scolastico -Callaboratori del preside Prepusio alla sicurezza nella scuola	Fiduciario di piesso / referente sicurezza di piesso / collaboratore scolastico in servizio		-valuta la situazione e di conseguenza la necessità di evacuare l'edificio. dà ordine di evacuazione generale -ordina all'addotto di chiamaro i mozzi di soccorso necessari dà ordine di cessalo allarme.
Diffusione dell'ordine d evacuazione	idocente o non docente	Fiduciario di plasso / referente sicurezza di plesso / collaboratore scolastico in savvizia	Fiduciono di picaso (referente sicurezza di piesso (collaboratore scolastico in scrvizio	dà l'allarme -controllo e comunicazione a voce aula per aula si dirige versa l'area di raccolla seguenda le planimetrie di piano.
Chiamata di soccorso 112 NUMERO UNICO DI EMERGENZA	Docente a non docente	Fiduciaria di plesso / referente sicurezza di plesso / collaboratore scolaslico in servizia		si alliva per verilicare la necessità / attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza o di collaboratore scolastico per effettuare la chiamala dei mezzi di saccorso si dirige verso l'area di raccolla seguendo le planimette di piano.
Responsabile dell'evacuazione della classe	Dacente a non docente		Collaboratore scalastico in servizio	sospende l'attività didattica prende il registro di classe se necessario interviene per guidare gli alumn lungo il percoso previsto dalle planimetrio (la classe deve poter svolgere le operazioni in autonomia) -artivati al punto di raccolta, compila il modulo di evacuazione
Responsabili soggetti a ridotta capacità motoria	Docente o non docente	Docente di sostegno In classe o docente in classe	Collaboratore scolestice al piano	l'insegnante di sostegno interviene immediatamente per l'assistenza in assenza dell'insegnante di sostegno interviene il docente di classe e/o il gruppo classe
Studente apri-fila	Studente	Lo studente nel banco più vicino alla porta	Lo studente alla sua destra	-guida la classe fino al punto di raccolta assegnato secondo il percorso previsto dalle aksnimetrie

Noventa di l'iave. 09 settembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott, ssa Roberta Carboni

PIANO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA ISTRUZIONI DA ESPORRE ALL'INGRESSO L'edificio dispone di vie d'esodo sicure per reggiungere con calma fuscita. Il personale è adoestrato per prestare la recessaria assistenza. Per exitare incidenti è importante mantenere sempre la calma. DISPOSIZIONI GENERALI: -individuare le vie di fuga e la posizione delle uscite d'emergenza; -preventre ogni possibile causa d'incidente COMPORTAMENTO IN CASO DI SCOPERTA DI UN INCENDIO. IN CASO DI PERICOLO AVVERTIRE IL COORDINATORE GENERALE O IL PERSONALE DEGLI UPPICI COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME: -mantenere la calma -identificare nelle piantine esposte al piani il percorso in caso di emergenza. PUNTO DI -avviarsi in modo ordinato verso l'usotta d'emergenza seguendo il percorso-RACCOLTA -rispettare le indicazioni dei personale addetto all'emergenza VOI SIETE QUI

IL REGISTRO DEGLI INFORTUNI

	DATA	COGNOME	JAKHAN:	WASHO		COCALGATHANA	DESCRIPTION	MATTHEW ESCOLUSIONS
				ALUNNO	PRIMARIA SAN POLO	ITINERE	investito da un auto sulle strisce pedonali	contusione gamba sa
				ALUNNO	PRIMARA CIMADOLMO	RICREAZIONE ESTERNA	datore al piede in care le	for ta al piede
				COLL SCOLASTICO	PRIMARIA SAN. POLO	SERVIZIO	mentre alta uno scandione di infortuna al braccio	stiramento bio pre si
				ALUNNO	SECONDARIA ORNIGLE	ED. FISICA	urta una cavallina mentre esegue un esercidio	infrazione dito meno sx
				COLL SCOLASTICO	PRIMARA. ORMBLE	MINERE	cade con la moto per strada	trauma da caduta
				COLL SCOLASTICO	PRIMARIA ORNIGLE	SEMIZIO	mentre solleva un seschio d'acqua accusa dolore alla mano do	dolore do sovrecçarios
				COLL SCOLASTICO	PRIMARIA SAN POLO	SERVIZIO	spostando un armadio accusa dolore ad un braccio	recidiva stiramento bio pite Si
				COLL SCOLASTICO	SECONDARIA ORMELLE	SERVIZIO	abando un secchio d'acqua sente dobre alla spalia	doloré spaila sx
				AUNNO	SECONDARIA SAN POLO	ED. FISICA	ati	distorsione cavigla sx
				COLL SCOLASTICO	SECONDARIA ORMOLLE	SERVIZIO	mentre ssegue le pulisie urta una sedia	infrazione di to piede dy
1				AUNNO	SECONDAR A CRMELLE	NICREAZIONE INTERNA	scorero accidentale fra compagni	distorsione rechide cervicale
2				AUNNO	SECONDARA CIMADOLMO	ED. FISICA	capriora	distorsione rachide pendosie
3				ALUNNO	SECONDARIA ORMOLE	NOREAZIONE INTERNA	shatte la teste centro un estimore mentre si alta datenta	trauma facciale
4				AUNNO	PRIMARIA SAN POLO	NOTERNA.	scontro accidentare ha compagni	trauma dorsale
,				DOCENTE	SECONDAR A CIMADOLMO	ED, PISICA	cade es eguendo un esercizio	distorsione rachide cervicale
				AUNNO	PRIMARIA SAN POLO	AUCA	scivola in auta	trauma mano sx
ž.				ALDANO	SECONDARIA SAN POLO	ED. FISICA	czde eseguendo un gloco	distoratione caviglia dx
8				COLL SCOLASTICO	PRIMARIA SAN POLO	SERVIZIO	spostando un armadio si achiaccia un piede	infrazione dito piede dx
9				ALUNNO	SECONDARIA CIMADOLMO	ED FSICA	petini	trauma assa sacraje
				ALUNNO	SECONDAR A CIMADOLMO	ED. FISICA	petini	infractorie radio dx
1				AUNNO	PRIMARA CIMADOVAO	MCREAZIONE ESTERNA	inciampa rientrando a scuola	fer to al capo
2				DOCENTE	PRIMARIA SAN POLO	TINESE	scivol a sul mand aplede venendo a scuola	distarsione rachide cervicae
3				AUNNO	SECONDARIA SAN POLO	ED. FISICA	petini	framura radio sx
4				ALUNNO	PRIMARA CIMADO MO	RICREAZIONE ESTERNA	nel gloco a palla in esterna afferra male la palla	continuore dito mano si
				COLL SCOLASTICO	SECONDARIA ORMELLE	SEMIZIO	inforturio portando Fermendusa con il carrello	trauma alfa spella
6				ALUNNO	SECONDARIA ORMBUE	CD. FISICA	cade glocando a palla	trauma cranico
÷				ansea	PRIMARA	RICREAZIONE	retunts in comits attenueds	farira elacarda de

IL REGISTRO DEGLI INFORTUNI

I.C. SAN POLO DI PIAVE - ANALISI REGISTRO INFORTUNI

periodicità analisi	3 anni		
infortuni totali	55		
infortuni alunni	41	74,55	%
Infortuni personale	14	25,45	%
docenti	5	9,09	%
ata	9	16,36	96

SECONDARIA		1	PRIMARIA			
SAN POLO	ORMELLE	CIMADOLMO	SAN POLO	ORMELLE	CIMADOLMO	RONCADELLI
11	14	6	9	6	8	1
20,00%	25,45%	10,91%	16,36%	10,91%	14,55%	1,82%
-	56,36%				43,64%	

ruolo	attività	n-	%	
	educazione fisica	24	58,54	
	ricreazione esterna	9	21,95	
-	ricreazione interna	3	7,32	100,00
agnum	attività didattica	4	9,76	
- 10	altro	D	0,00	18
	itinere	1	2,44	
	gite di istruzione	0	0,00	
	educazione fisica	1	20,00	
	ricreazione esterna	1	20,00	
100	ricreazione interna	0	6. 6.	
1	attività didattica	1	20,00	
doceant	altro	0	0,00	100,00
	laboratorio	0	0,00	
	gite di istruzione	0	0,00	
	itinere	2	40,00	
	pulizia locali	8	88,89	
1	itinere	1	11,11	100,00
	altro	0	0,00	

IL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO ... «QUESTO SCONOSCIUTO».

E' UN DOCUMENTO NEL QUALE VENGONO ANNOTATI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PRESIDI ANTINCENDIO.

"PREVEDE LA MANUTENZIONE ANCHE SULLE MODALITA"

ORGANIZZATIVE».

REGISTRO PERIODICO DEI CONTROLLI

al sensi del DiLgs. 81/2008 e s.m.i., del D.M. 28/8/92 e del D.M. 10/3/98

ISTITUTO COMPRENSIVO DI

Indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

A.S. XXXX-XX

Timbro della struttura

IL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

Ubicazior	10:			
Note:				
2 - ESTII	NTORI			
Numero	Tipo	Matricola n'	Ubicazione	Note Denneggiamenti e/o manomissioni
	-	-		
	1			13
				19
	9			
- 1				
				firms Il Teonico
Veritt	oato II			II I COMIGO

3 - MANICHETTE O NASPI

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI AVVISARE L'UFFICIO MANUTENZIONI O IL SERVIZIO ACQUEDOTTO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE

Tipo e ubleazione	Verificato II	Note

Verificato il	Sizza Il Tecnico
Verificato il	Arme II Tecnico

4 - IMPIANTO ELETTRICO/LUCI DI EMERGENZA

da verificare semestralmente il funzionamento di tutte le luci di sicurezza mediante lo stacco dell'interruttore generale o della linea di sicurezza (dove predisposta).

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI AVVISARE L'UFFICIO MANUTENZIONI O IL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE

	Data	Esito / Note	
Verifica nº 01		0.00 400 400 000 000 000 000 000 000 000	
Verifice n° 02	1		
Verifice n° 03	-		
Verifica nº 04			

INTERVENTI ESEGUITI

Dute	Descrizione	il Tecnico
		19

ESEGUITI Descrizione il Tecnica
G G
O DI ALLARME munito di sirene no custodite presso
no custodite presso Itoparlanti e/o sirene:
ono custodite presso
no custodite presso Itoparlanti e/o sirene:
no custodite presso Itoparlanti e/o sirene:

7 - PIANO DI EMERGENZA - PROVE DI EVACUAZIONE

PROVA	Data	Esito Pos./Neg.	Tempo impiegato	Note e/o istruzioni dei W.F
ima				
econda				
Terza		1		
Duarta				
8				
				O NECESSARI PER GAI
				O NECESSARI PER GA CONDIZIONI DI SICUREZ

IL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

IL REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO
NELLE ATTIVITA' E' IN GENERALE PREDISPOSTO DAL
DATORE DI LAVORO.

NELLA SCUOLA LA SITUAZIONE SI COMPLICA PERCHE' I
CONTROLLI SULLA STRUTTURA E SUGLI IMPIANTI LI
EFFETTUA L'ENTE PROPRIETARIO, MENTRE LE MODALITA'
ORGANIZZATIVE SONO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA.

QUALI SONO I CONTROLLI CHE DEVE FARE LA SCUOLA?

ANNO SCOLASTICO							
SCUOLA							
TIPOLOGIA DI VERIFICA	SCADENZA -	VERIFICA					
		DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
FUNZIONAMENTO ALLARME ANTINCENDIO	BIMESTRALE						
FUNZIONAMENTO DELLE LUCI DI EMERGENZA	BIMESTRALE	7					
SIMULAZIONE DELL'EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO	QUADRIMESTRALE						

SINTESI DEL D. LGS. 81/2008

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Sommario

E' composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati



Titolo I – Disposizioni Generali Titoli dal II al XI – Disposizioni Speciali Titolo XII – Disposizioni in materia penale e procedura penale

Titolo XIII – Norme transitorie e finali

Filosofia del decreto

Anni '50 (primi DPR sulla sicurezza):

Filosofia della protezione:

Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose

Anni 90 (direttive europee e D. Lgs. 626/94)

Filosofia della prevenzione:

Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

Anno 2008 (Testo Unico)

Filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza, per conferire effettività ed efficacia all'azione di prevenzione:

- Predisposizione dei sistemi di controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate
- Ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico - funzionale

Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di sicurezza sul lavoro

E' entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Viene integrato / aggiornato di continuo.

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori è stato integrato dall'Accordo Stato – Regioni.

- Capo I Disposizioni generali
- **Capo II Sistema Istituzionale**
- Capo III Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro

Titolo I PRINCIPI COMUNI

Sezioni

- I Misure di Tutela e Obblighi
- II Valutazione dei rischi
- III Servizio di Prevenzione e Protezione
- IV Formazione Informazione e Addestramento
- V Sorveglianza Sanitaria
- VI Gestione delle Emergenze
- VII Consultazione e partecipazione dei RLS
- VIII Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche

Capo IV - Disposizioni Penali

Titolo II e allegato IV

Titolo III e allegati V-IX

capo I

capo II

capo III

Titolo IV e allegati X-XXIII

capo I

capo II

Titolo V e allegati XXIV-XXXII

Titolo VI e allegato XXXIII

Titolo VII e allegato XXXIV

Titolo VIII e allegati XXXV-XXXVII

capo I

Titolo IX e allegati XXXVIII–XLIII

capo I

Titolo X e allegati XLIV-XLVIII

Titolo XI e allegati XLIX-LI

Titolo XII

Luoghi di lavoro

Attrezzature di lavoro e DPI

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso dei DPI

Impianti e apparecchiature elettriche

Cantieri temporanei e mobili

Misure di tutela nei cantieri edili

Lavori in quota

Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro

Movimentazione manuale dei carichi

Videoterminali

Agenti fisici

Disposi. comuni a tutti gli agenti fisici

Sostanze pericolose

Protezione da agenti chimici: dispos. generali

Agenti biologici

Atmosfere esplosive

Disposizioni penali e di procedura



posizioni General

Art. 2: definizioni

- Datore di Lavoro (DL), Dirigente, Preposto
- Lavoratore (e studente equiparato)
- Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
- Responsabile e Addetto SPP (R-ASPP)
- Medico Competente (MC)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Organi di Vigilanza
- Sorveglianza sanitaria
- Azienda e Unità produttiva
- Salute
- Sistema di promozione della salute e sicurezza
- Modello di organizzazione e gestione
- Valutazione dei rischi
- Pericolo e rischio
- Norme tecniche, linee guida e buone prassi
- Formazione, informazione e addestramento
- Organismi paritetici
- Responsabilità sociale delle imprese



Disposizioni Generali

Art. 3: Campo di applicazione a tutti i Settori, pubblici e privati

Sono o saranno emanati decreti attuativi per

- Vigili del fuoco
- polizia e affini
- Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile
- Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico
- · Scuole e università
- Organizzazioni di volontariato
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi
- Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali
- Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca



Art. 3: Campo di applicazione

a tutti i tipi di Contratto

- contratti di somministrazione
- distacco del lavoratore
- lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni
- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
- prestazioni occasionali di tipo accessorio
- lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
- lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche

Disposizioni Generali

D.Lgs. 81/2008

Art. 3: Campo di applicazione



a tutti i tipi di Lavoratore:

- Lavoratore subordinato con o senza retribuzione
- Soggetto che svolge un'attività nell'ambito dell'organizzazione del DL
- Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per conto dell'ente stesso
- Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d'opera nell'ambito della organizzazione stessa
- •Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro
- •Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT, limitatamente al periodo di utilizzo (art. 2,comma a)
- Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile
- Lavoratori socialmente utili
- Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)
- Componenti dell'impresa familiare (si applica l'articolo 21)

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DL

Si possono così riassumere:

- nomina delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all'emergenza (figure sensibili)
- 2. formazione di R-ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti
- valutazione dei rischi
- 4. individuazione, programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 5. stesura e aggiornamento del DVR
- 6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- 7. organizzazione dell'emergenza
- 8. sorveglianza sanitaria e nomina del Medico Competente (quando previsto)
- 9. gestione della sicurezza (nell'ottica del miglioramento continuo)
- 10. promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi

OGNI OBBLIGO, SE NON RISPETTATO, COMPORTA UNA SANZIONE.

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)

RSPP

Per ogni istituzione scolastica ci può essere solo un RSPP

- Svolgimento della funzione da parte del DS (art. 34) Condizioni:
 - possesso dei requisiti formativi (16 ore ex D.M. 16/1/97, previste modifiche + aggiornamento)
 - numero dei lavoratori non superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 c.1 lett. c).
- Nomina di un lavoratore del proprio istituto (art. 32 c. 8)
- Nomina di un lavoratore di un'altra unità scolastica (art. 32 c. 8)
- Nomina di un **esperto esterno**, se non reperibile personale della scuola (art. 32 c. 9)

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)

RSPP interno

Da inquadrare funzionalmente con modalità che garantiscano risorse dedicate in termini di **tempo a disposizione** (da definire in relazione a dimensione/complessità scuola)

Requisiti:

Attestato ex D.Lgs. 195/03

Opportune: funzione docente, competenze organizzative e comunicative, in subordine, tecniche

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)

ASPP

Opportuno almeno un ASPP se RSPP esterno, compreso RSPP di un'altra unità scolastica (art. 32 c. 10)

Opportuno in tutti i casi, maggiormente se la funzione di RSPP è svolta dal DS

Numero in relazione a dimensione /complessità scuola

Requisiti:

attestato ex D.Lgs. 195/03

opportune: funzione docente, competenze organizzative e comunicative, in subordine, tecniche

Nel caso il RSPP sia esterno, opportuno precisare i compiti dell'ASPP, tra i quali il rapporto con RSPP.

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)

COMPITI SPP (art. 33)

- valutazione dei rischi
- individuazione ed elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione
- proposta di programmi di informazione e formazione
- partecipazione alla riunione periodica
- informazione dei lavoratori

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)

ADDETTI EMERGENZA (art. 43)

Criteri di scelta: lavoratori consenzienti (anche se non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo), in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative

Opportuna individuazione dei coordinatori squadra antincendio e addetti PS

Definizione incentivazioni per coordinatori e addetti

Requisiti addetti: **attestati** corsi formazione ex D.M. 10/3/98 D.M. 02/09/2021 per antincendio e ex D.M. 388/03 per PS

Opportuno dare un **incarico** agli addetti e ai relativi coordinatori che precisi i compiti non direttamente previsti dalla norma (es. verifica periodica del contenuto della cassetta PS, registrazione degli interventi di PS) o eventuale dotazione assegnata (es. mascherina per rianimazione, cellulare)

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)

RLS

L'elezione (o designazione) del RLS è di competenza dei lavoratori (no DS, no SPP)

Viene individuato prioritariamente dalle RSU tra le RSU (se presenti e consenzienti), altrimenti dai lavoratori (esclusi gli studenti equiparati) tra tutti i lavoratori (consenzienti), altrimenti, se nessuno intende assumersi l'incarico, NON viene designato (ipotesi di RLS Territoriale)

Internamente alla scuola, la nomina va comunicata formalmente al DS

Verso l'esterno, il DS ha l'obbligo di comunicare all'INAIL provinciale la nuova nomina del RLS (art. 18 c. 1 lett. aa) e, quando sarà attivata la via telematica per la comunicazione (nota INAIL), il RLS in carica attuale

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)

RLS

Il RLS deve essere consultato circa la designazione di R-ASPP, addetti emergenze ed eventuali altre figure preposte alla sicurezza (art. 50 c. 1)

2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

RSPP

Prima di nominare un <u>RSPP interno</u>, il DS dovrà assicurare la frequenza ad un corso formativo ex D.Lgs. 195/03 dedicato al settore ATECO 8: modulo A (28 ore), B (24 ore), C (24 ore), con verifiche d'apprendimento Previsto aggiornamento quinquennale di 40 ore

Se <u>RSPP esterno</u>, il DS dovrà verificare il possesso dei medesimi requisiti formativi

2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti



Prima della nomina, il DS dovrà assicurare la frequenza ad un corso formativo ex D.Lgs. 195/03 dedicato al settore ATECO 8: modulo A (28 ore), B (24 ore), con verifiche d'apprendimento Previsto aggiornamento quinquennale di 28 ore

La frequenza al modulo C (24 ore) risulta necessaria

2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

RLS

Il DS dovrà assicurare la formazione prevista di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici del comparto scuola (*meglio se diversificati tra I° e II° ciclo*), con verifica di apprendimento + aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno (modalità da stabilire in sede di contrattazione collettiva nazionale), da effettuarsi in orario di lavoro (art. 37 c. 10, 11, 12, art. 50 lett. g)

2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

ADDETTI ANTINCENDIO

II DS dovrà assicurare una formazione di 8 ore per presenze contemporanee per edificio inferiori a 300, di 8 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) tra 300 e 1000 presenze contemporanee per edificio, di 16 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) per presenze contemporanee superiori a 1000 per edificio (D.M. 10/3/98 D.M. 02/09/2021)

2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

ADDETTI PS

Il DS dovrà assicurare la formazione di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore (D.M. 388/03)

2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

PREPOSTI

Il DS dovrà assicurare la formazione prevista dall'art. 37 c. 7 e relativo aggiornamento, previa individuazione dei preposti secondo la definizione della funzione riportata nell'art. 2

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2).

2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

PREPOSTI

Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DS, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.

Deve però essere redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.

2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti

DIRIGENTI

Il DS dovrà assicurare la formazione prevista dall'art. 37 c. 7 e relativo aggiornamento, previa individuazione dei dirigenti secondo la definizione della funzione riportata nell'art. 2

Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro (DS), organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2).

3. valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un processo continuo, che deve riguardare **tutti** i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'istituto, (art. 28 c. 1).

Richiede la collaborazione del SPP e dell'eventuale MC, e la realizzazione delle attività connesse alla valutazione deve avvenire previa consultazione del RLS (art. 29, art. 50 c. 1).

Il DS può fare ricorso a consulenti esterni per rischi che richiedano competenze tecniche specifiche.

4. individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione

Ai rischi individuati devono seguire azioni correttive di tipo tecnico, procedurale e organizzativo, informativo e formativo, come indicato dall'art. 15.

Per le soluzioni strutturali e di manutenzione, il DS dovrà inoltrare richiesta formale di adempimento all'ente proprietario dell'edificio scolastico (art. 18 c. 3).

Il RLS dovrà essere consultato preventivamente all'individuazione e programmazione delle misure (art. 50 c. 1 lett. b) e potrà inoltrare proposte in merito (art. 50 c. 1 lett. h, m).

5. stesura e aggiornamento del DVR

II DVR dovrà indicare (art. 28 c. 2):

- i criteri di valutazione adottati
- le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali attuate
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza
- le procedure e le competenze per l'attuazione delle misure
- le mansioni che espongano a rischi particolari

• i nominativi di RSPP, RLS e MC che ha partecipato alla valutazione

La sottoscrizione del DVR, insieme al DS, da parte di tutti i soggetti coinvolti (RSPP, MC, RLS) assolve all'obbligo di certificare la data del DVR. E' possibile utilizzare anche un supporto informatico per l'archiviazione di DVR

5. stesura e aggiornamento del DVR

L'aggiornamento del DVR deve avvenire a seguito di rischi evidenziati da infortuni significativi occorsi e per ogni variazione sostanziale delle situazioni e condizioni di lavoro (art. 29 c. 3).

Non vi è, pertanto, una cadenza obbligatoria per l'aggiornamento.

Il DVR deve essere custodito presso l'istituto al quale si riferisce (nel caso di più sedi/plessi presso la sede centrale) (art. 29 c. 4). Su precisa richiesta, il RLS ha diritto di ricevere copia del DVR (art. 50 c. 4, art. 18 c. 1 lett. o).

Opportuno definire le competenze e le modalità di coinvolgimento del RLS in caso di modifiche e regolamentare l'eventuale accesso al DVR da parte di figure diverse dal R-ASPP, RLS (es. richiesta scritta motivata) o l'illustrazione ai lavoratori dei contenuti in occasione di incontri informativi.

5. stesura e aggiornamento del DVR

Rispetto agli infortuni che accadono a scuola, il DS ha l'obbligo di (art. 18 c. 1 lett. r):

- ai fini statistici e informativi, comunicare all'INAIL provinciale gli infortuni con assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento (attendere nota INAIL sull'attivazione della via telematica)
- ai fini assicurativi, comunicare all'INAIL provinciale gli infortuni con assenza di almeno 3 giorni, escluso quello dell'evento (idem c.s.)

Infortunio significativo: per l'obbligo di aggiornare il DVR, definire cosa si intende per "significativo"

6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

L'informazione verte sui rischi generali e specifici dell'istituto, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sull'organigramma della sicurezza e sulle misure per gestire l'emergenza, (art. 36 c. 1 e 2).

Deve essere assicurata dal SPP (art. 33 c. 1).

La **formazione** verte sugli aspetti indicati dall'art. 37 c. 1, 3 (concetti generali e rischi delle mansioni); deve essere assicurata, così come l'**addestramento**, all'inizio del rapporto lavorativo e in occasione di cambio di mansione o di introduzione di nuovi fattori di rischio (art. 37 c. 4); va ripetuta **periodicamente** (art. 37 c. 6).

Le attività formative devono avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 c. 12) (da intendersi anche per le attività di informazione).

6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Il RLS deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 50 lett. d).

I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e addestramento (art. 20 c. 2 lett. h).

Le attività di formazione devono essere registrate nel "libretto formativo del cittadino" (*in corso di definizione*) (art. 37 c. 14).

Opportuno che gli interventi di informazione e formazione programmati siano previsti come misura di prevenzione nel DVR e che ne sia verificata l'efficacia.

L'informazione e la formazione devono riguardare anche gli studenti quando equiparati a lavoratori.

Opportuno comunque garantire l'informazione di tutti gli allievi e famiglie, riferita a regole e procedure di sicurezza e di emergenza adottate dalla scuola.

7. organizzazione dell'emergenza

Formulazione del Piano d'Emergenza, che contiene almeno il Piano della lotta antincendio, il Piano di evacuazione (D.M. 26/8/92 e 10/3/98 D.M. 02/09/2021) e il Piano di primo soccorso (art. 45)

Il DS dovrebbe assicurare la somministrazione di farmaci "salvavita" agli allievi, previa richiesta dei genitori (Linee guida Ministeri Salute e Istruzione 25/11/05): è opportuno definire procedure, documentazione, competenze e modalità di formazione e addestramento di chi si assume l'incarico.

8. sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi di malattia professionale per i quali la normativa e le direttive europee prevedano il controllo medico degli esposti (es. uso di VDT per oltre 20 ore/settimana) (art. 41 c. 1).

La visita medica deve essere effettuata preventivamente, periodicamente (con cadenza definita dal medico ovvero normata), e in occasione di cambio di mansione, oltre che su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2).

8. sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente

Le visite ed eventuali accertamenti integrativi sono a carico dell'Istituto (art. 41 c. 4), devono essere registrate sulla "cartella sanitaria e di rischio" (art. 41 c. 5, allegato 3A), che devono essere custodite in luogo concordato con il DS (prevista la possibilità che siano tenute dallo stesso MC) (art. 25 c. 1 lett. c).

La visita medica si conclude con il **giudizio di idoneità** (totale, parziale, temporanea/permanente, con prescrizioni, inidoneità temporanea/permanente) alla mansione specifica (art. 41 c. 6).

Avverso il giudizio del medico è possibile il ricorso allo SPISAL (art. 41 c. 9).

- 8. sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
 - La nomina del MC è subordinata alla verifica del possesso dei titoli e requisiti indicati dall'art. 38 e richiede la consultazione del RLS (art. 50 lett. c).
 - Il MC dovrà stabilire la **periodicità del sopralluogo** della scuola, che va riportata sul DVR se diversa dall'annuale (art. 25 c. 1 lett. I).
 - I compiti del MC sono elencati nell'art. 25.
 - Il DS può stilare un contratto con il MC che definisca ulteriori compiti (es. partecipazione diretta alle attività di informazione, selezione dei lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria da inviare al giudizio della Commissione ex art. 5 L. 300).
 - Il DS dovrà fornire al MC le informazioni previste nell'art. 18 c. 2.

9. gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo

Definizione degli aspetti organizzativi e procedurali relativi alla sicurezza (art. 28, c. 2 lett. d). Si suggeriscono i seguenti ambiti:

- gestione della documentazione
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)
- gestione delle informazioni riferite a infortuni e incidenti
- gestione della manutenzione
- gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- gestione degli appalti
- gestione delle lavoratrici madri
- gestione della riunione periodica

9. gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo

DOCUMENTAZIONE

Definizione di modalità, criteri e figure preposte riferiti alla tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (es. certificato prevenzione incendi, relazioni sanitarie, nomine, ecc.)

SGSSL

Definizione delle relazioni tra SPP e altre figure interne e soggetti esterni quali RSPP esterno, coordinatori emergenza, DSGA, Ufficio Tecnico, RLS, MC, Ente proprietario dell'edificio, SPISAL

Opportuno concretizzare e contestualizzare le attribuzioni del RLS previste dall'art. 50: es. avviso preliminare al DS delle visite che il RLS intende effettuare, effettuazione delle visite con il RSPP, verbalizzazione della consultazione del RLS, autorizzazione ad uso telefono, PC

INFORTUNI E INCIDENTI

Definizione di procedure, strumenti e figure preposte riferiti a registrazione, analisi, elaborazione dei dati riferiti a infortuni e incidenti

9. gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo

AZIONI DI MANUTENZIONE

Definizione di periodicità, procedure, strumenti e figure preposte all'effettuazione e registrazione degli interventi di manutenzione di macchine, attrezzature e impianti

DPI

Definizione di criteri e modalità di scelta e di sostituzione, modalità di consegna, addestramento e verifica dell'uso e relative figure preposte

APPALTI

Definizione di modalità, procedure e figure preposte alla gestione delle relazioni con le ditte appaltatrici e con l'Ente proprietario dell'edificio (art. 26)

LAVORATRICI MADRI

Definizione delle procedure interne riferite all'astensione anticipata per gravidanza o puerperio

9. gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo

RIUNIONE PERIODICA

Deve essere indetta a **cadenza almeno annuale** e a seguito di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (art. 35 c. 1, 4).

Partecipano il DS o un suo rappresentante, il RSPP, l'eventuale MC, il RLS (art. 35 c. 1).

Deve essere verbalizzata (art. 35 c. 5) e vertere almeno su DVR, andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria, DPI, programmi di informazione e formazione (art. 35 c. 2).

Opportuno definire:

- procedure organizzative e competenze riferite a verbalizzazione e gestione (es. tempi di convocazione, materiale informativo)
- condizioni e soggetti per eventuali convocazioni straordinarie.

10. promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi

Nella scuola di ogni ordine e grado è fortemente auspicabile la realizzazione di percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie sulle tematiche della salute e sicurezza (art. 11 c. 1 e 4).

Si suggerisce la definizione di strategie per assicurare a tutti gli allievi questa opportunità: es. attribuire al SPP un ruolo di promozione e coordinamento degli interventi didattici, inserimento nel POF, individuare un docente referente, ecc.

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico

(misure generali di tutela, art 15)

- Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
- Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
- Adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- Sostituire i prodotti più pericolosi e ridurre il n° degli esposti
- Fornire la segnaletica di sicurezza e i segnali di sicurezza e avvertimento
- Rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
 nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
- Designare il Responsabile del SPP, il MC (ove previsto), agli addetti alle emergenze e al pronto soccorso

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico (misure generali di tutela, art 15)

- Far effettuare la sorveglianza sanitaria se sussistono i rischi specifici e allontanare i lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
- Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti
- Programmare le misure per il miglioramento continuo anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica del SPP almeno una volta l'anno

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico (obblighi, art 18)

- Individuare e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza (DVR)
- Organizzare la prevenzione (nomina del RSPP, del MC, degli addetti alle emergenze, ecc.)
- Fornire i DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni scolastiche
- Richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia del DVR, su richiesta del RLS, e fornirgli i dati sugli infortuni scolastici
- Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo o di emergenze e dare disposizioni per l'abbandono del posto di lavoro

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico (obblighi, art 18)

- In caso di lavori in appalto: elaborare il DUVRI e consegnarne una copia al RLS, munire i lavoratori della apposita tessera di riconoscimento
- Prendere idonei provvedimenti per evitare rischi alla popolazione e all'ambiente esterno
- Comunicare all'INAIL gli infortuni con almeno un giorno di prognosi (statistica) e denunciare quelli con più di tre giorni (assicurazione)
- Consultare l'RLS
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica almeno una volta l'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- Vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione a rischio senza il prescritto giudizio di idoneità

Valutazione dei rischi

Obbligo inderogabile del DS, anche laddove la realtà lavorativa sia tale da escludere la sussistenza di rischi specifici

Cass. 27.11.95, Banchio

Pret. Torino 31.10.95, Piccotti

«il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione anche e soltanto al fine di escludere la sussistenza di rischi e, quindi, della necessità di procedere alla loro eliminazione o riduzione»

Misure di prevenzione

Cass. Penale, sez. IV, 29.04.94, Kuster

Cass. Penale, sez. III, 16.11.82, Galli

- a) il DL deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza, in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di lavorare in massima sicurezza
- b) il DL, in ottemperanza del criterio della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile", deve adottare tutti quegli accorgimenti tecnici indicati dal progresso tecnologico
- c) non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un dato momento storico

Cosa deve fare il Preposto

(obblighi art 19)

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori (e degli studenti equiparati) dei loro obblighi, nonché delle disposizioni scolastiche in materia di sicurezza e uso di DPI e in caso di persistenza delle inosservanze informare il DS
- Verificare affinché solo i lavoratori (e gli studenti equiparati) che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici (o svolgano attività che li espongono a rischi gravi e specifici)
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori (e gli studenti equiparati), in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Cosa deve fare il Preposto

(obblighi art 19)

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato (e gli studenti equiparati) circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori (e agli studenti equiparati) di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- Segnalare tempestivamente al DS o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute
- Frequentare appositi corsi di formazione

PREPOSTO

Cassazione 22.06.2006, Archetti

La figura del preposto da individuare attraverso le effettive mansioni

Cassazione 06.07.99, Di Raimondo

Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 DPR 547/55, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori

DIRIGENTE e PREPOSTO

Esercizio di fatto dei poteri direttivi (art. 299)

La norma prevede che i titolari delle "posizioni di garanzia" individuate nell'art. 2 debbano essere considerati non solo soggetti che rivestono formalmente le qualifiche da cui scaturiscono, ma altresì quelli che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano "in concreto" i poteri giuridici riferiti ai primi

Dirigenti e preposti risultano titolari *iure proprio* degli obblighi attribuiti loro rispettivamente dagli art. 18 e 19, senza che sia necessaria una espressa delega in tal senso da parte del datore di lavoro (così come era già stato affermato dalla giurisprudenza dominante nelle vigenza del D.Lgs. 626/94)

Le qualifiche di dirigente e preposto vanno riconosciute solo a coloro che svolgono i compiti descritti in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito (valore legale dell'inquadramento delle due figure nell'organizzazione aziendale sulla base di un criterio sostanziale e non meramente formale)

Cosa deve fare il Lavoratore (e lo studente equiparato) (obblighi art. 20)

- Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal DS
- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da *DS*, dirigente e preposto
- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione

Cosa deve fare il Lavoratore (e lo studente equiparato) (obblighi art. 20)

- Segnalare immediatamente a DS, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare lo ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza

Cosa deve fare il Lavoratore (e lo studente equiparato) (obblighi art. 20)

- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DS
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento

Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31)

Che cos'è

Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla *scuola*, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (*e per gli studenti equiparati*)

Che cosa deve fare

Azione di supporto e assistenza al DS

- Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza e individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
- Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure
- Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività della scuola
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli studenti equiparati)
- Erogazione ai lavoratori (e agli studenti equiparati) delle informazioni di cui all'art 36
- Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica

Affinché possa svolgere tali compiti, il DS deve fornire

- Informazioni sull'organizzazione della scuola
- Indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza
- Notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati
- · Dati su infortuni e malattie professionali

Responsabile SPP

Competenze

Gestionali

Programmare, gestire e motivare tutte

le risorse interne alla scuola

Programmare e comunicare le misure di

prevenzione e protezione

Tecniche

Conoscere i rischi tipici del comparto scuola

Conoscere la normativa di sicurezza

Responsabilità

Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o imperizia (su decisione della magistratura)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Compiti

- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte per le misure di prevenzione
- Avverte il RSPP dei rischi individuati
- Può fare ricorso alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza

Responsabilità

- Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
- Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che l'hanno eletto
- Ha l'obbligo del rispetto della privacy in relazione ai dati di cui viene in possesso

Deve far parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Attribuzioni

- Accede ai luoghi di lavoro
- È consultato:

preventivamente e tempestivamente nella valutazione dei rischi e nelle programmazione degli interventi di prevenzione

nella designazione di R-ASPP, delle figure sensibili (PS, antincendio, evacuazione) e del MC

per la definizione dei programmi di informazione e formazione

Riceve informazioni su:

valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative sostanze pericolose, macchine e Impianti, organizzazione e ambienti di lavoro Infortuni e malattie professionali

Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza e viene sentito durante le loro ispezioni

Riceve documentazione:

copia del DVR e dei DUVRI (su richiesta)

Deve disporre di tempo, mezzi e spazi Non può subire pregiudizio Si applicano le stesse tutele previste per il rappresentante sindacale

Incaricati di Primo Soccorso

Chi sono

Personale dipendente nominato dal DS che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno

Opportunamente formato ai sensi del D.M. 388/03

Quanti sono

Sulla base della valutazione dei rischi e dell'organizzazione delle attività scolastiche

Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro

Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P. art. 593)

Compiti

- > Soccorrere chiunque si trovi a scuola
- ➤ Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, cooperazione con SUEM, assistenza)
- Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)
- ➤ Relazionare sugli interventi effettuati
- Partecipare alla redazione del Piano di Primo Soccorso scolastico
- ➤ Collaborare alle prove di evacuazione

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

Addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio

Chi sono

Personale dipendente nominato dal DS, che sceglie In base alle capacità e propensioni di ciascuno

Opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98 D.M. 02/09/2021

Quanti sono

In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola, in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività scolastiche

Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P. art. 593)

Compiti

Sorveglianza: controllo visivo (anche quotidiano)

- ✓ Porte e vie (libere)
- ✓ Segnaletica (visibile e integra)
- ✓ Luci di emergenza (funzionanti)
- √ Mezzi di estinzione (accessibili)

Controlli periodici (almeno semestrali)

- ✓ Funzionalità degli impianti tecnologici
- ✓ Efficienza dei presidi antincendio

Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

Medico Competente (MC)

Titoli

- Specializzazione in:
 - Medicina del Lavoro
 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Docenza in:
 - Medicina del lavoro
 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 - Tossicologia industriale
 - Igiene industriale
 - Fisiologia e igiene del lavoro
 - Clinica del lavoro
- Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91
- Specializzazione in:
 - Igiene e medicina preventiva
 - Medicina legale

Requisiti

- 1. Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute
- 2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale successivo al 2008)

Medico Competente (MC)

Riferimenti

- Principi della Medicina del lavoro
- Codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)

Modalità

- Può avvalersi, per accertamenti diagnostici, di specialisti scelti in accordo con il DS, con oneri a carico della scuola
- ➤ II DS assicura al MC le condizioni necessarie per svolgere il suo compito
- Il DS può nominare più MC individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento

Rapporto di lavoro

- Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con la scuola
- Libero professionista
- Dipendente della scuola

Cosa deve fare il Medico Competente (obblighi art. 25)

- a) Collabora con il DS e con il RSPP a:
 - Valutazione rischi
 - Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
 - Pianificazione della in-formazione
 - Programmazione della sorveglianza sanitaria
 - Organizzazione del servizio di Primo Soccorso
 - Attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della salute
- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (protocolli sanitari)
- c) Istituisce, aggiorna e custodisce (o concorda con il DS il luogo della custodia) le "cartelle sanitarie e di rischio"

- d) Consegna al DS, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria
- e) Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria e gli fornisce istruzioni sulla sua conservazione

Cosa deve fare il Medico Competente (obblighi art. 25)

- f) Fornisce informazioni ai lavoratori, e, a richiesta, ai RLS, su
 - significato della sorveglianza sanitaria
 - necessità di sottoporsi a controlli anche dopo la cessazione dell'esposizione in caso di rischi con effetti a lungo termine
- g) Informa ogni lavoratore sul risultato della sorveglianza sanitari e consegna a richiesta copia della documentazione
- h) Comunica per iscritto al DS, al RSPP e al RLS durante le riunione i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni per la tutela della salute
- i) Visita gli ambienti della scuola almeno una volta all'anno o con cadenza diversa, comunicandola al DS e motivandola (il DS deve annotare sul DVR la cadenza della visita diversa dall'annuale)
- I) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
- m) Comunica al Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il possesso dei titoli e dei requisiti entro il 5/2/2010